M.M. no. 94 concernente l'adattamento del Regolamento comunale della Città di Locarno del 17 dicembre 1990 a recenti modifiche legislative di rango superiore, in particolare della Legge organica comunale del 10 marzo 1987.

Locarno, 29 maggio 2019

Al Consiglio Comunale

L o c a r n o

Egregio signor Presidente, gentili signore ed egregi signori Consiglieri Comunali,

con il presente messaggio municipale proponiamo l'adattamento del Regolamento comunale della Città di Locarno del 17 dicembre 1990 a recenti modifiche legislative di rango superiore, in particolare della Legge organica comunale del 10 marzo 1987.

Introduzione

Ricordiamo che il nostro stato democratico prevede, tra i principi cardine su cui poggia la sua organizzazione, l'autonomia comunale, da cui discende nel nostro Cantone la regolamentazione principale contenuta nella Legge Organica Comunale del 10 marzo 1987 sulla cui base ogni Comune può emanare la propria legislazione comunale che vede quale atto cardine il regolamento organico comunale.

Ci piace ricordare in questo frangente, affinché ad ogni occasione si possa riaffermare e sostenere l'importanza della struttura federale per il nostro stato democratico, quanto già esposto nel messaggio municipale numero 19 del 13 febbraio 2009 allorquando si procedette all'ultima importante modifica del nostro Regolamento comunale a seguito della revisione della LOC del 2008:

"Si riprende pertanto qui di seguito un passaggio del testo dello storico prof. Dott. Adolph Gasser nel volume "La Démocratie Suisse, 1848-1948" (edito nel 1948 per il centenario della Costituzione Federale):
"(...)
Le principe fédéraliste est à la base non seulement des relations entre la Confédération et les cantons, mais encore des rapports entre le gouvernement cantonal et les communes. Au point de vue purement formel, ces dernières jouissent uniquement des droits que leur octroie la législation cantonale. Nulle part pourtant, on ne les a soumises à l'autorité des fonctionnaires cantonaux ; au contraire, on leur a conservé et garanti une large autonomie. Aujourd'hui, nos communes sont encore des organismes pleins de vie. Du fait que le fédéralisme inspire de bas en haut toute notre organisation administrative, il est resté l'élément fondamental, des plus vigoureux, de notre Etat démocratique.
(...)".

E il peso dell'ente locale nella vita del nostro Paese è ulteriormente evidenziato dallo storico basilese, esperto sulla tematica dell'autonomia del Comune, in queste righe:
"(...)
Dans notre système suisse, la délimitation des compétences de l'administration locale et de l'administration cantonale au fédérale repose tout à la fois sur des traditions historiques et des considérations d'ordre pratique. Ce contact étroit entre le peuple et le gouvernement concourt à la réalisation de cet idéal, si riche dans sa teneur et si bien inspiré de l'esprit suisse : Des communes fortes, des cantons forts, au sein d'une Confédération forte !
(...)".
Da ultimo una frase celebre che racchiude la visione che Gasser ha del nostro Paese:
"(...)
Bien qu'il ait l'apparence d'un paradoxe, il faut soutenir ce principe : En Suisse, la centralisation doit être constamment au service de la décentralisation.
(...)".
Questa breve parentesi storica giova a mettere a fuoco e a contestualizzare la componente fondamentale della nostra democrazia che è il Comune, a cui deve essere garantita, nel limite delle esigenze proprie del Cantone, la sua autonomia."

Proposte di modifiche al Regolamento comunale

Le modifiche oggetto del presente messaggio riguardano sia delle facoltà di regolamentazione che le norme della LOC concedono ai Comuni, e pertanto sono di natura dispositiva (v. art. 9 cpv. 5, art. 109 cpv. 3 e 110 cpv. 2 del progetto di modifiche del regolamento comunale), sia delle norme imperative della LOC che devono essere rispettate dai Comuni.

Queste ultime sono direttamente applicabili e per la loro validità non devono essere ulteriormente concretizzate nel regolamento comunale, pertanto spesso non sarebbe strettamente necessario riprenderle nella legislazione comunale, specie quelle che riguardano temi specifici.

Altre contengono principi più generali o regolamentazioni importanti di uso frequente, già spesso presenti nei regolamenti comunali (v. per esempio la regolamentazione sugli istituti delle ordinanze, interpellanze, mozioni e interrogazioni): le loro modifiche a livello cantonale impongono pertanto un adeguamento delle relative norme comunali che riprendono tale regolamentazione (v. Eros Ratti, vol. 3, pp. 1622; vol. 4, pp. 457).
Sono anche queste norme imperative di rango cantonale che a seguito della loro importanza sono state riprese nel progetto che qui si presenta.

In senso più generale, si è pertanto tenuto conto della necessità affinché il Regolamento organico comunale si presenti, aggiornato, "*come un complesso di norme cantonali e comunali, costituendo il documento più probante della inseparabilità del diritto comunale da quello del Cantone*" (v. Livio Borradori, L'autonomia del Comune Ticinese, 1948, pag. 121).

Per una visione organica, quale Allegato 1 del presente messaggio si presenta il **testo completo del ROC** con evidenziate le modifiche proposte (~~stralci~~ ed aggiunte).

Nella **tabella comparativa**, annessa al presente messaggio quale Allegato 2, per ogni modifica del nostro ROC proposta e riprodotta nella seconda colonna, con testo in vigore in cui sono messi in evidenza stralci (testo ~~stralciato~~) ed aggiunte (testo aggiunto in colore rosso) si sono affiancati, nella prima colonna, il relativo testo di legge di rango superiore e, nella terza colonna, nella misura in cui ciò è stato ritenuto necessario, commenti e osservazioni puntuali.

Con tali allegati vengono pertanto facilitati la lettura e il confronto lineare, sia in fase di esame commissionale, sia in fase di deliberazione finale.

Qui di seguito ci si limita invece a riassumere le modifiche ritenute più significative:

Art. 2a e 2b (nuovi) *Quartieri (art. 4 LOC)*

Seguendo quanto prescrive l'articolo 4 cpv. 3 e 5 LOC nella versione modificata e in vigore dal 01.06.2017, considerata la formale suddivisione del territorio in quartieri indicata all'art. 2 ROC, si propone di inserire questi nuovi articoli indicanti i principi base circa l'organizzazione e il funzionamento dei quartieri.

Art.9 cpv. 1 lett. c) e m) *Aziende comunali (art. 13 cpv. 1 lett. c LOC)*

Modifiche e nuovi contenuti a dette disposizioni come da decreti del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato pubblicati sul BU 10/2019 del 05.03.2019 e aventi per oggetto la modifica della LOC e l'abrogazione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) con effetto dal 1 luglio 2019.

Art. 9 cpv. 1 lett. p) *Nomina dei delegati negli enti esterni (art. 13 cpv. 1 lett. p) LOC)*

Con effetto dal 01.01.2015, sulla base della LOC il legislativo comunale è libero di scostarsi dai criteri di ripartizione proporzionale in base alle forze politiche e potrà tener conto di altri criteri (competenze, conoscenze, capacità, ecc.). Di conseguenza la decisione del Consiglio comunale in materia passa da semplice ratifica della proposta dei diversi gruppi politici a formale decisione di nomina (a maggioranza semplice). V. anche le modalità specifiche di voto di cui al nuovo art. 31a ROC).

Art. 9 cpv. 5 *Limite massimo complessivo annuo di spese non preventivate (art. 5 lett. a cpv. 1 in fine RALOC)*

Il Regolamento d'applicazione della LOC dà un ampio margine ai Comuni nel fissare tramite regolamento comunale il limite complessivo annuo di delega decisionale per le competenze di cui all'articolo 9 lett. e, g, h e l ROC.

Non vi sono, e non vi possono essere, delle regole matematiche strettamente oggettive.

Dal punto di vista finanziario, la richiesta dell'innalzamento da fr. 500'000.- a fr. 1'000'000.- viene così motivata:

- annualmente il comune investe attorno a 10 milioni di franchi, con oscillazioni fra 5 e 20 milioni, per cui un importo complessivo di 1 milione corrisponderebbe a ca. il 10% degli investimenti effettuati. Tale percentuale è la medesima applicata in caso di sorpassi di credito, sopra la quale è necessaria una giustificazione in sede di consuntivo dell'opera;
- il limite di fr. 500'000.- è in vigore da parecchi anni e non è mai stato adattato, ma oggettivamente i costi di costruzione e i costi in altri ambiti sono aumentati abbastanza regolarmente;
- Il nuovo limite di fr. 1'000'000.- sarebbe il limite massimo e verrebbe raggiunto solo in rari casi.

Art. 15 cpv. 4 e 5 *Sessioni ordinarie del Consiglio comunale (art. 49 cpv. 4 e 5 LOC)*

Anche qui si tratta di allineare la regolamentazione imperativa contenuta nella LOC e in vigore dal 1.09.2014 riguardante i termini entro cui convocare le sessioni ordinarie del Consiglio Comunale. In particolare si noti che dal 01.09.2014 è solo possibile prorogare, senza intervento del Consiglio di Stato, il termine della sessione ordinaria in cui viene discusso e deciso il consuntivo dell'anno precedente, mentre non è più possibile farlo per il termine riguardante la discussione e la decisione sul preventivo dell'anno seguente.
Resta la possibilità per il Consiglio di Stato di prorogare eccezionalmente gli ultimi termini fissati.

Art. 24 cpv. 1 e 5 *Messaggi municipali e Rapporti commissionali (art. 56 cpv. 1 e 57 cpv. 2 LOC)*

Il nuovo articolo 24 cpv. 1 si allinea alla norma imperativa dell'art. 56 cpv. 1 della LOC, in vigore dal 01.09.2014, il quale ha inserito l'ultimo termine del 31 ottobre dell'anno precedente per trasmettere il messaggio sul preventivo dell'anno successivo. Inoltre viene inserito un nuovo cpv. 5 all'art. 24, concernente il rinvio dei messaggi al municipio, corrispondente all'articolo 57 cpv. 2 LOC in vigore dal 01.09.2014.

Art. 29 cpv. 2 *Proposte di emendamento (art. 38 cpv. 2 e 59 cpv. 2 LOC)*

Dal 1.9.2014 le stesse devono essere presentate per scritto.

Art. 31, 31a, 31b, 32 *Modo di votazione in CC (art. 60 e 61 LOC, 9a RALOC e 17 LCCit)*

Si propone l'adeguamento delle modalità di voto a seguito dell'introduzione del sistema elettronico e delle nuove norme imperative della LOC riguardante la designazione dei delegati in seno agli organi dei soggetti enti esterni (v. nuovo art. 9 cpv. 1 lett. p ROC).

Art. 32 cpv. 3 *Servizi di interesse comunale e concessioni (art. 61 cpv. 2 LOC)*

Modifiche e nuovi contenuti a dette disposizioni come a decreti del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato pubblicati sul BU 10/2019 del 05.03.2019 e aventi per oggetto la modifica della LOC e l'abrogazione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) con effetto del 1 luglio 2019.

Art. 35 cpv. 1 e 3 (nuovo) *Interrogazioni (art. 65 LOC)*

Il nostro LOC prevede già da tempo l'istituto dell'interrogazione, facoltà concessa ma non obbligata dalla LOC. Secondo l'attuale nostro ROC, il termine per rispondere assegnato al Municipio è di 30 giorni: portiamo qui la suggestione di aumentare tale termine a 60 giorni (come per esempio nel ROC di Mendrisio) o a 90 giorni (ROC Lugano) ritenuto l'effettiva necessità di adeguato tempo per emettere un tale atto.
Si propone inoltre di inserire un nuovo cpv. 3 dello stesso tenore dell'articolo 65 LOC, disciplinamento obbligatorio nel caso in cui un comune adotta l'istituto dell'interrogazione, voluto nell'ottica della garanzia di una migliore informazione e comunicazione tra esecutivo e legislativo. L'inserimento è dettato dalla necessità di avere direttamente nel disposto comunale tutta la regolamentazione che disciplina un istituto molto usato dai consiglieri comunali.

Art. 36 cpv. 1 e 4 (nuovo) *Interpellanza (art. 66 cpv. 3 LOC)*

Viene inserita al cpv. 1 la facoltà di presentare l'interpellanza anche in formato elettronico allineandosi a quanto prescritto dalla LOC e in vigore dal 15.05.2015.
Si propone di inserire un nuovo cpv. 4 dello stesso tenore dell'articolo 66 cpv. 5 LOC, disciplinamento obbligatorio voluto nell'ottica della garanzia di una migliore informazione e comunicazione tra esecutivo e legislativo. L'inserimento è dettato dalla necessità di avere direttamente nel disposto comunale trattante un istituto molto usato tutta la regolamentazione che lo disciplina.

Art. 37 cpv. 7 (nuovo) *Mozione (art. 67 LOC non regolamenta)*

Per quanto riguarda la problematica delle mozioni inevase, i cui autori non siedono più in Consiglio comunale, al capoverso 7 dell'art. 37 si propone una regolamentazione simile a quella prevista a livello cantonale e contenuta nella Legge sui rapporti tra Gran Consiglio e Consiglio di Stato (v. art. 110**:** *1 Le iniziative e le mozioni i cui firmatari non sono più membri del Gran Consiglio sono stralciate, salvo che esse siano riprese da altri deputati. 2 I Servizi del Gran Consiglio informano il Gran Consiglio dell'avvenuto stralcio.*)

Questa proposta di modifica segue in particolare e da ultimo l'esito positivo della presentazione in occasione della seduta del nostro Consiglio comunale del 13 novembre 2017 dell'interpellanza del consigliere comunale Nicola Pini e cofirmatari "Per una migliore regolamentazione e gestione delle mozioni" e relativa risposta del Municipio, a seguito della quale l'interpellante, anche a nome dei cofirmatari, si era dichiarato molto soddisfatto.

Il criterio determinante di stralcio di una mozione è pertanto lo stesso di quello contemplato dalla normativa cantonale, cioè quello del suo interesse, presente o meno, per il legislativo in carica, indipendentemente dallo stadio in cui si trova l'analisi della mozione stessa.
Non riteniamo che la proposta di regolamentazione sia in urto con la LOC, silente su questo tema. Se il principio è valido per gli atti di ugual natura e portata presentati in ambito cantonale, si vede male che un tale principio venga negato a un ente autonomo comunale.

Art. 38 cpv. 3 *Regime transitorio della Commissione di revisione AAP*

Modifiche e nuovi contenuti a dette disposizioni come a decreti del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato pubblicati sul BU 10/2019 del 05.03.2019 e aventi per oggetto la modifica della LOC e l'abrogazione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) con effetto del 1 luglio 2019.

Art. 39 cpv. 5 *Regime transitorio per l'Azienda Acqua Potabile AAP*

Modifiche e nuovi contenuti a dette disposizioni come a decreti del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato pubblicati sul BU 10/2019 del 05.03.2019 e aventi per oggetto la modifica della LOC e l'abrogazione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) con effetto del 1 luglio 2019.

Art. 44 cpv. 1 *Migliore definizione del ruolo della Commissione della gestione*

Modifiche e nuovi contenuti a dette disposizioni come a decreti del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato pubblicati sul BU 10/2019 del 05.03.2019 e aventi per oggetto la modifica della LOC e l'abrogazione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) con effetto del 1 luglio 2019.

Art. 50a (nuovo) *Trasmissione atti in formato elettronico (art. 11a RALOC)*

Si ritiene opportuno completare la regolamentazione sulla trasmissione degli atti con la facoltà già accordata dal RALOC di trasmissione degli atti in formato elettronico.

Art. 52 cpv. 1 *A seguito dell'introduzione delle disposizioni sui servizi di interesse comunale e concessioni*

Modifiche e nuovi contenuti a dette disposizioni come a decreti del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato pubblicati sul BU 10/2019 del 05.03.2019 e aventi per oggetto la modifica della LOC e l'abrogazione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) con effetto del 1 luglio 2019.

Art. 53 cpv. 2 seconda frase *Iniziative -Controprogetto e votazione (art. 77a cpv. 1 LOC)*

La modifica in ambito di domanda di iniziativa prevede un termine più lungo, per tenere conto della tempistica imposta dal voto per corrispondenza.

Art. 55 cpv. 1 *Referendum – modifica a seguito dell'introduzione delle disposizioni sui servizi di interesse comunale e concessioni*

Modifiche e nuovi contenuti a dette disposizioni come a decreti del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato pubblicati sul BU 10/2019 del 05.03.2019 e aventi per oggetto la modifica della LOC e l'abrogazione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) con effetto del 1 luglio 2019.

Art. 55 cpv. 5 *Referendum (art. 75 cpv. 5 LOC)*

Il termine per sottoporre il referendum alla votazione popolare è stato aumentato da 4 a 5 mesi, così da meglio ossequiare la tempistica imposta dalla recente introduzione del voto per corrispondenza generalizzato.

Art. 74 e 75 *Banca Dati (art. 6 LPDP)*

Si tratta di inserire nel ROC le basi legali – in un'ottica della protezione dei dati – degli archivi della documentazione, delle liste delle pendenze e dell'applicativo informatico per la gestione unificata delle banche dati previste dal diritto settoriale superiore (Gecoti e simili).
L'obbligo della base legale è stabilito dall'art. 6 Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP), entrato in vigore il 1. Gennaio 2016.

Secondo l'art. 6 LPDP, le elaborazioni sistematiche di dati personali - vale a dire le elaborazioni che presentano regolarità o durata (art. 4 cpv. 4 LPDP), come quelle che avvengono tramite l'utilizzo di banche dati - richiedono una base legale. La stessa è tesa a garantire un fondamento democratico e la sicurezza giuridica quando lo Stato elabora dati in modo sistematico. L'obbligo della base legale si estende a tutti i soggetti della LPDP, quindi anche ai Comuni (art. 2 cpv. 2 LPDP).

Art. 109 cpv. 3 *Multa (art. 145 cpv. 3 LOC)*

La modifica introdotta nella LOC e entrata in vigore il 15.04.2016 viene qui ripresa nel nostro ROC. Si tratta della facoltà accordata alla Polizia, simile a quella introdotta nella legge sull'ordine pubblico Cantonale, di richiedere al contravventore residente all'estero un'anticipata garanzia e ciò per una migliore gestione di questo tipo di procedure, fino a quelle relative all'incasso delle multe e relative spese procedurali.

Art. 110 cpv. 2 (nuovo) *Procedura, pagamento, prescrizione (art. 147 cpv. 2 e 148 cpv. 1 LOC)*

Si inserisce la facoltà di delega del Municipio ai direttori dei servizi dell'amministrazione comunale per l'avvio di tutte le procedure contravvenzionali nelle materie a loro attribuite e per infliggere le relative multe fino a fr. 300.--.

Tale possibile facoltà di delega è stata introdotta nella LOC a seguito della richiesta di alcuni comuni medio-grandi, tra cui il nostro, così da snellire il lavoro burocratico per i casi cosiddetti "bagatella".
Beninteso, come è il caso per tutte le decisioni che vengono prese via delega dai servizi comunali, contro le stesse è dapprima accordato ai destinatari delle stesse la possibilità di reclamo al Municipio (v. art. 9 cpv. 5 LOC), così da garantire se desiderato un ulteriore controllo sull'attività direttamente espletata dall'amministrazione comunale.

Art. 111 cpv. 2 *Regolamenti (art. 187 lett. b)*

Si tratta di aggiornare l'indicazione contenuta nel nostro ROC all'art. 111 cpv. 2, parificandola a quella già inserita all'art. 55 ROC, inserendo la modifica del periodo di esposizione all'albo comunale dei regolamenti comunali durante il quale è data facoltà di referendum, termine che è passato da 30 a 45 giorni a seguito dell'entrata in vigore il 01.07.2009 della modifica dell'art. 187 b) LOC.
Ricordiamo che, malgrado il testo superato del ROC, già prevaleva comunque finora la norma della LOC che era immediatamente applicabile.

Art. 112 cpv. 1 *Ordinanze (art. 192 LOC)*

Si tratta di aggiornare l'indicazione contenuta nel nostro ROC, inserendo la modifica del periodo di esposizione all'albo comunale delle ordinanze municipali, termine che è passato da 15 a 30 giorni a seguito dell'entrata in vigore della nuova Legge sulla procedura amministrativa il 1 marzo 2014.

Il relativo art. 192 cpv. 2 LOC è stato allineato ai termini della LPAmm nel corso del 2017 e pure ora, in occasione del presente aggiornamento delle norme del nostro ROC, si procede a questo adeguamento.
Ricordiamo che, malgrado il testo superato della LOC e del ROC, già prevaleva comunque finora la norma della LPAmm che era immediatamente applicabile.

Art. 114a *Assunzione di servizi di interesse comunale*

Modifiche e nuovi contenuti a dette disposizioni come a decreti del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato pubblicati sul BU 10/2019 del 05.03.2019 e aventi per oggetto la modifica della LOC e l'abrogazione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) con effetto del 1 luglio 2019.

Art. 114b *Aziende comunali*

Modifiche e nuovi contenuti a dette disposizioni come a decreti del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato pubblicati sul BU 10/2019 del 05.03.2019 e aventi per oggetto la modifica della LOC e l'abrogazione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) con effetto del 1 luglio 2019.

Art. 115h *Regolamentazione dell'istituto delle concessioni già prevista nella LMSP*

Modifiche e nuovi contenuti a dette disposizioni come a decreti del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato pubblicati sul BU 10/2019 del 05.03.2019 e aventi per oggetto la modifica della LOC e l'abrogazione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) con effetto del 1 luglio 2019.

In conclusione, alla luce di tutto quanto esposto precedentemente, vi invitiamo a risolvere:

Sono adottate le modifiche del regolamento comunale della Città di Locarno del 17 dicembre 1990 come da allegati 1 e 2 del presente messaggio.

Con la massima stima.

Per il Municipio

Il Sindaco:	Il Segretario:
Ing. Alain Scherrer	Avv. Marco Gerosa

Allegati:

1. Testo integrale ROC con le modifiche proposte;
2. Tabella comparativa LOC/ROC con modifiche proposte.

Questo messaggio municipale è trasmesso per esame e preavviso alla Commissione della legislazione.

Allegato 1 al M.M. no. 94 Adattamento del ROC
con ripresa di tutto il testo in vigore in cui sono messi in evidenza gli stralci (testo ~~stralciato~~) e le aggiunte (testo aggiunto) proposti.

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA

CITTA' DI LOCARNO

del 17 dicembre 1990

Il Consiglio Comunale di Locarno

Vista la Legge organica comunale (LOC) e le relative norme di applicazione,

d e c r e t a

TITOLO PRIMO
NOME E TERRITORIO DEL COMUNE

Art. 1
Nome, stemma, bandiera e sigillo

[1]Il nome del comune è Locarno.

[2]Lo stemma e la bandiera comunali raffigurano il leone (pardo) rampante in argento su sfondo azzurro (allegato 1).
[3]Il sigillo comunale è in metallo, porta la dicitura "comune di Locarno", raffigura lo stemma ed ha un diametro di mm 32 (allegato 1).

[4]Hanno pure valore ufficiale i duplicati nella forma del timbro.

Art. 2
Suddivisione del territorio

[1]Il territorio del comune è suddiviso nei seguenti quartieri:

- Brè sopra Locarno
- Campagna
- Cardada-Colmanicchio
- Città Vecchia
- Gerre di Sotto
- Isola Martella
- Monda di Contone
- Monti della S.S. Trinità
- Ponte Brolla-Vattagne
- Quartiere Rusca e Saleggi
- Solduno

[2]I limiti territoriali sono raffigurati nel piano che costituisce l'allegato 2.

Art. 2a
Organizzazione dei quartieri
Servizi

[1]Il Municipio provvede alla posa di almeno un albo comunale per ogni quartiere.

[2]Il Municipio stabilisce nel decreto di convocazione dell'assemblea comunale il numero e la distribuzione degli uffici elettorali, tenendo conto nel limite del possibile dei quartieri e degli iscritti in catalogo, nonché i giorni e gli orari di voto.

[3]Gli uffici e i servizi dell'amministrazione, nel limite del possibile, sono razionalmente ripartiti sul territorio comunale.

Art. 2b
Associazioni e Pro di Quartiere

[1]Le Associazioni e Pro di Quartiere sono organismi di natura consultiva di partecipazione della comunità locale alla vita cittadina, e sono rappresentative degli interessi dei singoli Quartieri. In particolare, esse hanno il compito di stimolare la conoscenza, il dibattito, la collaborazione dei cittadini su tutti i temi legati alla vita sociale ed amministrativa della Città, di interpretare la voce e le esigenze della popolazione e di favorire la più efficace rispondenza della pubblica Amministrazione ai problemi generali e particolari del Quartiere.

[2]L'Amministrazione comunale, nel limite del possibile e compatibilmente con i bisogni e le risorse disponibili, oltre a quanto previsto agli art. 72 e 73 del presente regolamento, si adopera per favorire lo svolgimento della relativa attività associativa.

[3]Se richiesto dalla maggioranza delle Associazioni e Pro di Quartiere, il Municipio può convocare un Forum delle Associazioni e Pro di Quartiere per discutere di problematiche che siano possibilmente comuni e condivise da tutti i sodalizi coinvolti.

TITOLO SECONDO
ORGANIZZAZIONE POLITICA

CAPITOLO 1
Art. 3
Gli organi del comune

Gli organi del comune sono:

a) l'assemblea comunale
b) il consiglio comunale
c) il municipio

CAPITOLO 2
L'assemblea comunale

Art. 4
Composizione

L'assemblea comunale è la riunione dei cittadini aventi diritto di voto in materia comunale.

Art. 5
Attribuzioni

[1]L'assemblea comunale per scrutinio popolare:

a) elegge il municipio, il sindaco e il consiglio comunale;

b) si pronuncia sulle domande d'iniziativa e di referendum comunali.

[2]Le elezioni e le votazioni avvengono per scheda, a scrutinio segreto, secondo le norme stabilite dalle leggi elettorali.

CAPITOLO 3

Il consiglio comunale

Sezione 1

Generalità

Art. 6
Composizione

[1]Il consiglio comunale è composto di 40 membri.

[2]Sono eleggibili i cittadini che hanno diritto di voto in materia comunale.

[3]La carica è obbligatoria ed è incompatibile con quella di consigliere di stato, di municipale o supplente e dipendente del comune e delle aziende, fatta eccezione per i docenti di ogni ordine e i cittadini nominati dal comune con funzioni accessorie e non permanenti o che svolgono per incarico del Cantone o della Confederazione mansioni accessorie nell'ambito dell'amministrazione

Art. 7
Elezione

L'elezione del consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni nel mese di aprile alla data fissata dal Consiglio di Stato.

Art. 8[12]
Dimissioni e rinuncia alla carica

[1]Le dimissioni e la rinuncia alla carica devono essere inoltrate in forma scritta e motivata al municipio che le trasmette al consiglio comunale.

[2]Il consiglio comunale decide nella prossima seduta, sentito il preavviso della competente commissione.

[3]Tale decisione non è richiesta e la sostituzione del consigliere comunale avviene automaticamente in caso di cambiamento di domicilio, decesso o sopravvenuta incompatibilità.

Art. 9[9,12]
Attribuzioni

[1]Il consiglio comunale:

a) Adotta i regolamenti comunali, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione e approva le convenzioni che non sono di competenza del municipio;

b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione comunale;

c) approva il preventivo del comune e delle ~~sue aziende municipalizzate~~ aziende comunali e il fabbisogno da coprire mediante imposta; stabilisce inoltre il moltiplicatore;

d) adotta e modifica il piano regolatore;

e) autorizza le spese di investimento;

f) esamina ogni anno i conti consuntivi del comune e delle sue aziende e delibera sulla loro approvazione;

g) decide l'esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;

h) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, la locazione, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni comunali;

i) approva la costituzione di fidejussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione in pegno dei beni mobili;

l) autorizza il municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;

m) decide l'assunzione o la concessione a terzi da parte del comune di servizi di interesse comunale, anche in regime di privativa;

n) accorda l'attinenza comunale;

o) nomina i delegati del comune nei consorzi, giusta le norme della legge sul consorziamento dei comuni e dei singoli statuti consortili;

p) nomina ~~con il sistema proporzionale~~ a maggioranza semplice i delegati del comune negli altri enti di diritto pubblico o privato in cui il comune è parte; sono riservati i casi di competenza municipale;

q) nomina ogni quattro anni, nella seduta costitutiva, le commissioni permanenti e le commissioni speciali;

r) esercita gli attributi che gli sono conferiti da leggi speciali, nonché quelli che non sono devoluti ad altro organo.

[2]Le singole competenze di cui alle lettere a) (limitatamente alle convenzioni) e), g), h) e l) del presente articolo sono delegate a favore del municipio fino a concorrenza degli importi massimi stabiliti dalle disposizioni dell'autorità cantonale. Il limite massimo globale annuo per investimenti in delega è fissato in CHF 1'000'000.00 (un milione).

[3]Il consiglio comunale fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere e) e g) decade se non è utilizzato.

[4]Le competenze decisionali in materia di presentazione del referendum dei Comuni ai sensi degli art. 42 Cost. cant. e 147 LEDP sono delegate al municipio.

Sezione 2

Norme procedurali

Art. 10[9]
Seduta costitutiva

[1]Il consiglio comunale è convocato dal municipio in seduta costitutiva entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati.

[2]La seduta è aperta dal consigliere più anziano presente, il quale chiama due scrutatori a formare l'ufficio provvisorio.

[3]Eseguito l'appello nominale, i membri del consiglio comunale rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato, del seguente tenore:
"Dichiaro di essere fedele alle Costituzioni federale e cantonale, alle leggi e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio".

Art. 11
Ufficio presidenziale

[1]La prima volta nella seduta costitutiva e in seguito all'apertura della prima sessione ordinaria, il consiglio comunale nomina l'ufficio presidenziale composto di:
a) un presidente
b) un vicepresidente
c) due scrutatori.

[2]Le cariche non sono obbligatorie.

Art. 12
Presidente

[1]Il presidente dirige le sedute e le discussioni, mantiene l'ordine, formula le proposte di voto, provvede all'impostazione delle votazioni e ne comunica il risultato.

[2]Firma col segretario redattore le risoluzioni e gli atti del consiglio comunale.

[3]In caso di assenza, il presidente è supplito dal vicepresidente e, in mancanza di quest'ultimo, dallo scrutatore più anziano.

Art. 13
Scrutatori

[1]Gli scrutatori contano i voti e annunciano il risultato al presidente, con il quale collaborano per il mantenimento dell'ordine in sala.

[2]In fine seduta i due scrutatori firmano il verbale.

Art. 14[6,9]
Verbale

[1]Il segretario comunale, o in sua assenza una persona designata dal sindaco, redige il verbale che deve contenere:

a) la data e l'ordine del giorno;

b) l'elenco dei presenti e degli assenti con nome, cognome e numero progressivo;

c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni, con l'indicazione del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;

d) il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto.

[2]Il contenuto del verbale secondo la lettera c) é letto e approvato alla fine di ogni trattanda.
Il verbale é firmato dal presidente, dal segretario redattore e dagli scrutatori alla fine della seduta.

[3]Il testo integrale del verbale è fatto pervenire a tutti i consiglieri comunali entro la seduta successiva.
[4]La discussione e l'approvazione del verbale ha luogo all'inizio della seduta successiva.

Art. 14a[2]
Mezzi tecnici di registrazione

[1]Sulla scorta degli articoli 24 cpv. 2 LOC e 7 RALOC il segretario comunale o una persona designata dal sindaco in sua assenza può far capo a un registratore per incidere i dibattiti e le votazioni del Consiglio Comunale procedendo a trascrivere unicamente in sintesi i medesimi.

[2]Si può far capo a detta possibilità unicamente quale supporto per la redazione del verbale.

[3]Sono legittimati all'audizione della registrazione solo presso la Cancelleria, i Consiglieri Comunali, il sindaco e i municipali unicamente in caso di contestazione del verbale, previo accordo telefonico con il segretario comunale.

[4]E' esclusa la consultazione del magnetofono da parte degli interessati nel periodo intercorrente tra l'incisione e la lettura del verbale (nella seduta successiva).

[5]Sulla richiesta decide il segretario comunale, riservate le facoltà di ricorso di cui all'art. 208 LOC.

[6]Il registratore e le relative cassette o bobine sono conservati sotto chiave nell'ufficio del segretario comunale.
Dopo l'approvazione del verbale da parte del Consiglio Comunale le cassette o le bobine sono reincise fino ad esaurimento del supporto, il quale sarà a questo momento distrutto.

Art. 15[9,12]
Sessioni ordinarie

[1]Il consiglio comunale si riunisce due volte all'anno in sessione ordinaria.

[2]La prima sessione si apre il secondo lunedì di aprile, ma in ogni caso entro il 30 aprile, e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente.

[3]La seconda sessione si apre il primo lunedì di dicembre, ma in ogni caso entro il 31 dicembre, e si occupa ~~principalmente~~ in ogni caso del preventivo dell'anno seguente.

[4]Il presidente, d'intesa con il municipio, per giustificati motivi può prorogare di due mesi al massimo ~~i~~ il termin~~i~~e di cui a~~i~~l cpv. 2 ~~e 3~~. In caso di disaccordo decide il Consiglio di Stato.

[5]Il Consiglio di Stato, su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente i termini di cui a~~li~~ cpv. 3 e 4; la richiesta di proroga della seconda sessione ordinaria deve essere inoltrata entro il 30 novembre

Art. 16[9,12]
Sessioni straordinarie

[1]Il consiglio comunale si riunisce in sessione straordinaria:

a) se il municipio lo ritiene opportuno;
b) se almeno un terzo dei consiglieri ne fa domanda scritta e motivata al presidente.

[2]Il presidente, dopo aver deciso sulla regolarità e proponibilità della domanda, fissa la data della sessione concordandola con il municipio e ne ordina la convocazione. In caso di disaccordo prevale l'opinione del presidente.

[3]Le deliberazioni delle sedute convocate ai sensi della lettera b) sono assoggettate alla procedura di rinvio al municipio prevista dall'art. 38 cpv. 2 LOC per le proposte a carattere sostanziale non condivise dal Municipio. Sono riservate leggi speciali.

Art. 17[5]
Modo di convocazione

[1]Ogni sessione è convocata dal presidente d'intesa con il municipio, con avviso all'albo comunale e comunicazione personale scritta a ogni consigliere, con l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno. In caso di disaccordo prevale l'opinione del presidente.

[2]La convocazione deve avvenire con un preavviso di almeno sette giorni.

[3]Nei casi di urgenza, da riconoscersi dal municipio e dal presidente, la convocazione deve pervenire almeno entro il giorno antecedente la riunione.

[4]Le sessioni non possono essere chiuse se non quanto il consiglio comunale abbia deliberato su tutti gli oggetti proposti.

Art. 18
Aggiornamenti

La proposta di aggiornamento della seduta deve essere approvata dalla maggioranza semplice del consiglio comunale.

Art. 19
Luogo e ora

[1]Le sedute si tengono nei giorni feriali di regola il lunedì, nella sala del Consiglio Comunale di Palazzo Marcacci a partire dalle 20.30 fino alle 23.30.
In caso di sorpasso dell'orario, il presidente interrompe la seduta e propone l'eventuale prosecuzione dei lavori oppure il rinvio (con decisione della giornata in cui riprendere la riunione) con la ratifica della maggioranza semplice dei Consiglieri presenti.[4]

[2]Alfine di avvicinare il pubblico alla politica cittadina, in particolare i giovani, il presidente del Consiglio Comunale, d'intesa con il Municipio, decide in caso di particolari necessità o circostanze, l'eventuale tenuta pomeridiana delle sedute del Consiglio Comunale.[3]

Art. 20
Gonfalone

Il gonfalone è esposto al balcone di Palazzo Marcacci nei giorni in cui siede il consiglio comunale.

Art. 21[9]
Frequenza e sanzioni

[1]La partecipazione alla seduta è obbligatoria.

[2]Se il consigliere comunale si sottrae senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, il presidente segnala il caso all'autorità di vigilanza.

Art. 22[9]
Numero legale

[1]Il consiglio comunale non può iniziare i propri lavori e deliberare senza la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.

[2]Se il consiglio comunale non può deliberare per mancanza del numero legale, il presidente procede ad una nuova convocazione.

[3]Se per due volte consecutive non è raggiunto il numero legale, il presidente segnala il caso all'autorità di vigilanza.

Art. 23
Funzionamento e ordine

[1]Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche e sono dirette dal presidente.

[2]Il municipio vi partecipa in corpore o con una sua delegazione, senza diritto di voto.
I suoi membri possono prendere parte alla discussione solo a nome del municipio; possono nondimeno intervenire per fatto personale o, sempre secondo il principio della collegialità, se interpellati su problemi particolari.

[3]Il pubblico assiste in silenzio, negli spazi ad esso riservati, senza turbare le discussioni in alcun modo.

[4]Gli organi di informazione accreditati dal municipio partecipano alle sedute negli spazi a loro riservati; la facoltà di registrare e riprodurre liberamente il suono e le immagini è subordinata all'approvazione del presidente.

[5]Se un membro del consiglio comunale o del municipio o una persona del pubblico o degli organi d'informazione tiene un contegno offensivo o scorretto, il presidente lo ammonisce e, in caso di persistenza, lo espelle.

Art. 24[9]
Messaggi municipali e rapporti commissionali

[1]I messaggi del municipio al consiglio comunale, ~~formulati~~ motivati per iscritto, devono essere trasmessi ai consiglieri comunali immediatamente e comunque almeno 30 giorni prima della seduta~~, ai consiglieri~~. Il messaggio sul preventivo va trasmesso entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.

[2]Il consiglio comunale non può deliberare su trattande non comprese nell'ordine del giorno e che non hanno formato oggetto di esame e di preavviso da parte di una sua commissione, se non è dichiarata l'urgenza dalla maggioranza assoluta dei suoi membri.

[3]I rapporti scritti delle commissioni devono essere depositati in cancelleria comunale ostensibili ai cittadini almeno 7 giorni prima della seduta. La cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al municipio e ai singoli consiglieri comunali.

[4]I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti preventivi e consuntivi, possono essere ritirati dal municipio prima della deliberazione del consiglio comunale.

[5]Con deliberazione a maggioranza semplice il consiglio comunale può rinviare i messaggi al municipio, ad eccezione di quelli sui conti preventivi e consuntivi.

Art. 25
Casi di collisione

Il consigliere comunale non può prendere parte né alla discussione né al voto nei casi di collisione previsti dall'art. 32 LOC.

Sezione 3

Discussione e votazione

Art. 26[12]
Svolgimento della discussione

[1]Il presidente apre la discussione sull'ordine del giorno e mette in votazione eventuali domande di sospensione o pregiudiziali.

[2]E' quindi aperta la discussione sul singolo oggetto.

[3]La discussione sul singolo oggetto può essere sospesa unicamente per richiami al rispetto dell'ordine del giorno e del regolamento comunale.

[4]La discussione su regolamenti, convenzioni o contratti avviene su ogni singolo articolo e sul complesso. Il voto avviene sui singoli articoli se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta municipale.

Art. 27[11]
Interventi

[1]Il consigliere comunale chiede la parola al presidente, il quale l'accorda in ordine di iscrizione dando la precedenza a chi non l'avesse ancora ottenuta.
[2]Ogni consigliere ha diritto di intervenire due volte sullo stesso oggetto.
Gli interventi devono essere concisi e attinenti al tema. Solo per fatto personale, a giudizio del presidente, il consigliere può prendere la parola una terza volta.

[3]Ai capigruppo e ai relatori è concesso un tempo massimo di 15 minuti per il primo intervento.
Ai singoli consiglieri comunali il tempo concesso per il primo intervento è di dieci minuti.
Per tutti il tempo a disposizione per la replica è di cinque minuti, ad eccezione dei relatori.

[4]Il presidente può partecipare alla discussione abbandonando il seggio presidenziale.

Art. 28
Disciplina

[1]Il presidente ammonisce il consigliere comunale o il municipale che manca di rispetto alla dignità del consesso o che viola il regolamento comunale.
Il secondo richiamo è annotato a verbale.

[2]Il presidente richiama l'oratore prolisso o che si scosta manifestamente dall'oggetto in discussione. Se dopo due richiami l'oratore persiste il presidente gli può togliere la parola.

Art. 29
Conclusione

[1]Chiusa la discussione, il presidente, senza fare riassunti, sottopone al consiglio comunale l'ordine in cui le proposte di voto saranno messe in votazione.

[2]Le proposte di emendamento relative ad un oggetto all'ordine del giorno, anche quelle formulate in seduta da parte dei consiglieri comunali , devono essere formalizzate per scritto e consegnate al Presidente prima della votazione.

[3]E' possibile il reclamo contro l'ordine di votazione proposto dal presidente: in questo caso decide il consiglio comunale a maggioranza semplice.

Art. 30[9,12]
Svolgimento della votazione

[1]Il presidente mette in votazione nell'ordine le domande di non entrata in materia, di rinvio o di sospensione e successivamente quelle pregiudiziali che vanno decise a maggioranza semplice.

[2]Se vi sono più proposte per uno stesso punto di questione, si procede con votazioni distinte (separate) eliminando di volta in volta quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. In caso di parità di voti decide la sorte.

[3]La proposta con il maggior numero dei consensi va messa in votazione finale.
In sede di adozione o modifica di regolamenti comunali, convenzioni, statuti consortili e mandati di prestazioni, la votazione finale sui singoli articoli può essere supplita dal voto finale sul complesso.

[4]Le proposte aventi carattere sostanziale se contenute in un rapporto commissionale e se sono condivise dal Municipio possono essere decise seduta stante; negli altri casi sono rinviate al Municipio affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di sei mesi dalla seduta. E' riservato l'art. 177 cpv. 3 LOC.
Le proposte aventi carattere marginale sono decise seduta stante.

[5]L'approvazione di regolamenti deve avvenire mediante voto sul complesso; il voto avviene sui singoli articoli se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta municipale.

Art. 31
Modo di votazione

[1]Le votazioni, incluse quelle concernenti la concessione dell'attinenza comunale e le nomine di competenza del consiglio comunale, avvengono, di regola, in modo manifesto; se necessario è eseguita la controprova; sono riservati i capoversi seguenti e leggi speciali.

[2]Il sistema di voto elettronico conta in occasione di ogni singola votazione i voti emessi da ogni consigliere comunale. I voti dei consiglieri e il risultato della votazione appaiono su schermi elettronici.
Una volta riportato il risultato della votazione nel verbale delle risoluzioni della seduta lo stesso non resterà registrato nel dispositivo del voto elettronico.
In caso di difetto del dispositivo elettronico la votazione avviene per alzata di mano.

[3]Si procede per appello nominale o per voto segreto su proposta di uno o più consiglieri comunali e se così è deciso, tramite preliminare votazione manifesta, dalla maggioranza semplice dei votanti ~~della votazione.~~

[4] Per le nomine giusta l'art. 13 cpv. 1 lett. p) si procede per voto segreto se il numero dei candidati eccede quello delle cariche.

Art. 31a
Modalità per il voto segreto nelle elezioni dei delegati negli altri enti

[1]I membri del legislativo presenti ricevono una scheda con indicazione dell'elezione, del numero dei candidati da eleggere, dei voti da attribuire corrispondenti al numero di candidati da eleggere, del nome dei candidati. Essi depongono la scheda nell'urna.

[2]Il numero delle schede distribuite e quello delle schede rientrate è annunciato dal Presidente alla chiusura dello scrutinio. Se il numero delle schede rientrate supera quello delle distribuite, lo scrutinio è dichiarato nullo e va ripetuto.

[3]La scheda che reca suffragi per un numero di candidati inferiore a quello dei candidati da eleggere è valida.

[4]Sono nulle le schede che:
a) non sono ufficiali o sono illeggibili;
b) portano segni di riconoscimento o recano espressioni estranee all'elezione;
c) recano più suffragi per lo stesso candidato;
d) recano suffragio per una persona che non è tra i candidati;
e) recano suffragi per un numero di candidati superiore al numero da eleggere.

[5]I nominativi dei candidati proposti vanno di regola comunicati almeno tre giorni prima alla cancelleria comunale.

Art. 31b
Modalità per il voto segreto nelle votazioni

[1]I membri del legislativo presenti ricevono una scheda con indicazione della votazione. Essi depongono la scheda nell'urna.

[2]Il numero delle schede distribuite e quello delle schede rientrate è annunciato dal Presidente alla chiusura dello scrutinio. Se il numero delle schede rientrate supera quello delle distribuite, lo scrutinio è dichiarato nullo e va ripetuto.

[3]Sono nulle le schede che:
a)non sono ufficiali o sono illeggibili;
b)portano segni di riconoscimento o recano espressioni estranee alla votazione.

Art. 32
Quoziente di voto

[1]Le risoluzioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti e devono raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del consiglio comunale. Sono riservati i capoversi seguenti.

[2]I consiglieri esclusi dal voto per collisione secondo quanto disposto dall'art. 25 non sono computati nel numero dei presenti.

[3]Gli oggetti di cui alle lettere d, e, g, h, i, l e m dell'art. 9 e agli articoli 114a e 115h, devono ottenere il voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri del consiglio comunale.

[4]In caso di parità nelle votazioni di cui al cpv.1, la votazione viene ripetuta nella seduta successiva; se il risultato è ancora di parità o se il numero dei voti necessari non è raggiunto, la proposta si ritiene respinta.

[5]Sull'oggetto dell'art. 9 cpv. 1 lett. n) sono riservati i disposti della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit).

[6]Le elezioni dei delegati ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. p) avvengono secondo il sistema della maggioranza assoluta al primo turno.
La maggioranza assoluta equivale al numero di voti che raddoppiato dà un totale superiore di almeno un'unità a quello delle schede valide e computabili.
Se la maggioranza assoluta non è raggiunta, ha luogo un secondo turno col sistema della maggioranza relativa. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi computabili.
Le astensioni, o in caso di scrutinio segreto le schede bianche e le schede nulle, non sono in alcun caso computate.
Se vi è parità di voti, si procede immediatamente con un ulteriore scrutinio. In caso di nuova parità il Presidente procede al sorteggio.

Art. 33
Revoca di risoluzioni

Il consiglio comunale può revocare una risoluzione con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri.
Sono riservati i diritti dei terzi ed eventuali indennità.

Art. 34[5]
Albo comunale

Il presidente procede entro 5 giorni alla pubblicazione delle risoluzioni all'albo comunale principale a Palazzo Marcacci.

Sezione 4

Diritti politici dei consiglieri comunali

Art. 35[10]
Interrogazione

[1]Il consigliere comunale può interrogare in ogni tempo e per iscritto il municipio, che risponde entro ~~30~~ 60 giorni.
Tutte le interrogazioni dei consiglieri comunali e le risposte del Municipio sono trasmesse a ogni consigliere comunale, salvo richiesta contraria dell'interrogante.

[2]L'interrogante non soddisfatto può trasformare la sua interrogazione in interpellanza.

[3]Il Municipio nelle risposte alle interrogazioni si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l'esistenza e l'esatta portata di tale impedimento.

Art. 36[9]
Interpellanza

[1]Ogni consigliere può interpellare il municipio in forma scritta, anche in formato elettronico, su oggetti di interesse comunale.

Il proponente legge al consiglio comunale il testo dell'interpellanza.

[2]Il municipio, di regola, risponde immediatamente.
Se l'interpellanza è presentata almeno 7 giorni prima della seduta, il municipio è tenuto a rispondere nella seduta stessa.

[3]L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta municipale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell'interpellante e la duplica del municipale.
E'ammessa una discussione generale se il consiglio comunale lo decide.

[4] Il Municipio nelle risposte alle interpellanze si attiene ad una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l'esistenza di tale impedimento.

Art. 37[9]
Mozione

[1]Ogni consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del consiglio comunale che non sono all'ordine del giorno.

[2]Su proposta del presidente le mozioni devono essere demandate dal consiglio comunale ad una commissione permanente o speciale, da designarsi o nominarsi seduta stante. Contemporaneamente sono trasmesse al municipio.

[3]Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte; negli altri casi avrà il diritto di essere sentito.

[4]Entro sei mesi dalla data di presentazione della mozione il municipio ha la facoltà:
a) di allestire un preavviso scritto oppure
b) un messaggio a sostegno della proposta.
Il municipio se non intende esprimere un preavviso oppure proporre un messaggio, deve fare una dichiarazione in tale senso entro il termine di tre mesi.
Esso è pure tenuto a collaborare in ogni fase della procedura fornendo la necessaria documentazione e assistenza.

[5]La commissione deve presentare il suo rapporto al consiglio comunale e al municipio entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al cpv. 4.

[6]Il municipio deve esprimersi entro due mesi in forma scritta sulle conclusioni della commissione e mettere l'oggetto all'ordine del giorno per la più prossima seduta del consiglio comunale.

[7]Le mozioni, i cui firmatari non sono più membri del Consiglio comunale, sono stralciate, salvo che esse siano riprese da altri consiglieri.
Il segretariato del Consiglio comunale, ad inizio legislatura, comunica ai Consiglieri comunali le mozioni anzidette chiedendo quali di queste vengono riprese da consiglieri in carica. In caso di mancata comunicazione di ripresa entro la fine dell'anno di insediamento, le mozioni in questione vengono stralciate d'ufficio. Il segretariato del Consiglio comunale informa in seguito il Consiglio comunale dell'avvenuto stralcio.

Sezione 5

Commissioni del consiglio comunale

Art. 38[8]
Commissioni

[1]Il consiglio comunale nomina, tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti commissioni permanenti:

a) commissione della gestione
b) commissione della legislazione
c) commissione del piano regolatore.

[2]E' pure facoltà del consiglio comunale di nominare in ogni tempo commissioni speciali per l'esame di determinati oggetti.

[3]Il consiglio comunale nomina inoltre ogni anno, nella sessione autunnale e con il sistema della rappresentanza proporzionale, l~~e~~a commissioni~~e~~ di revisione dell'Azienda acqua potabile~~delle aziende municipalizzate~~, con le attribuzioni e gli obblighi previsti dalla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, fino al previsto adattamento della stessa Azienda e il suo relativo regolamento alle disposizioni degli art. 114b del presente regolamento e 192 c-e LOC entro il 31 dicembre 2021 giusta l'art. 50a LOC.

Art. 39[8,12]
Composizione e nomina

[1]Le commissioni della gestione e del piano regolatore si compongono di undici membri, quella della legislazione di sette membri, mentre quelle speciali di sette o di nove membri ripartiti proporzionalmente tra i gruppi del consiglio comunale.

[2]Il gruppo è costituito da tre o più consiglieri eletti sulla stessa lista.

[3]I seggi sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi secondo il sistema di riparto stabilito dalla Legge sull'esercizio dei diritti politici, con la variante che anche i gruppi i quali non hanno raggiunto il quoziente intero partecipano al riparto in forza della maggior frazione.

[4]I membri sono designati dai rispettivi gruppi; qualora il numero dei designati differisse dal numero dei seggi di diritto, decide il consiglio comunale.
I gruppi possono sostituire i membri delle commissioni nel corso della legislatura.

[5]L~~e~~a commissioni~~e~~ di revisione delle~~'~~Azienda dell'acqua potabile ~~aziende municipalizzate~~ si compon~~gono~~o~~e~~ di tre membri e di due supplenti, nominati con il sistema del voto limitato ritenuto che almeno un membro ed un supplente siano membri del consiglio comunale.
Detta commissione avrà ancora funzione solo fino alla trasformazione dell'Azienda in azienda comunale giusta l'art. 114b del presente regolamento.

Art. 40[12]
Esclusione

[1]Non possono far parte di una commissione permanente o speciale:

a) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri, generi o nuore, zii e nipoti consanguinei, cognati;

b) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri di municipio, i supplenti o il segretario comunale.

[2]Coloro che rivestivano la carica di municipale o supplente nell'anno precedente, possono far parte della commissione della gestione, senza tuttavia partecipare alle deliberazioni sulla gestione del periodo in cui rivestivano la carica.

Art. 41
Ufficio presidenziale

[1]Ogni commissione permanente o speciale nomina ogni anno dopo la seduta ordinaria primaverile del consiglio comunale, un presidente e un vicepresidente.

[2]Il presidente è incaricato della custodia degli atti, che restano depositati presso la cancelleria comunale.
Il segretario della commissione redige il verbale.

[3]Il verbale di ogni commissione deve contenere una breve nota dei lavori commissionali e la menzione della presenza o dell'assenza alle riunioni dei membri della commissione stessa.

Art. 42
Numero legale

[1]La partecipazione alle sedute delle commissioni è obbligatoria.
Valgono i disposti dell'art. 21 del presente regolamento.

[2]Le sedute si tengono in giorni feriali nelle sale di edifici comunali.

[3]Le commissioni non possono validamente deliberare se non è presente la maggioranza dei membri che le compongono.

[4]Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità decide il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente.

[5]Le commissioni sono convocate dal presidente, per il tramite della cancelleria municipale, con avviso scritto ai membri almeno cinque giorni prima della seduta.

[6]Le commissioni di nuova nomina sono convocate per la seduta costitutiva dal suo membro più anziano entro 15 giorni secondo le modalità del cpv. precedente.

Art. 43
Sostituzione

La sostituzione dei membri delle commissioni permanenti o speciali dimissionari o che mancassero abitualmente e senza giustificazione alle sedute compete al consiglio comunale.

Art. 44[12]
Attribuzioni della commissione della gestione

[1]Il controllo e l'esame della gestione è affidato alla commissione della gestione con le facoltà e obblighi di cui agli art. 179 e segg. LOC.

[2]Essa si pronuncia:

a) sul preventivo;

b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione del consiglio comunale in virtù dell'art. 9, quando l'esame non rientra nella competenza esclusiva di un'altra commissione; in quest'ultimo caso la commissione può comunque pretendere di pronunciarsi sugli aspetti finanziari, dandone informazione al municipio e al presidente del consiglio comunale entro 7 giorni dalla ricezione dei messaggi. Trascorso detto termine si ritiene la facoltà non sollecitata.

c) sul consuntivo;

d) sui progetti relativi a opere pubbliche;

e) sulle proposte municipali, riguardanti istanze, ricorsi o opposizioni diretti al consiglio comunale in materia edilizia e viaria;

f) sulle istanze tendenti a intraprendere o stare in lite, a transigere o a compromettere;

g) sugli aspetti finanziari e generali di una proposta quando la stessa viene esaminata anche da un'altra commissione permanente.

Art. 45[8, 12]
Attribuzioni della commissione della legislazione

La commissione della legislazione si pronuncia:

a) sulle dimissioni e rinuncia alla carica sulle quali il consiglio comunale è tenuto a decidere;

b) sulle domande per la concessione dell'attinenza comunale;

c) sulle proposte di adozione e di modificazione dei regolamenti comunali, delle convenzioni, dei regolamenti o statuti di consorzi o di altri enti, se non demandate ad altra commissione permanente o speciale;

d) sulle petizioni di cittadini dirette al consiglio comunale che non rientrano nella competenza di altre commissioni.

Art. 46
Attribuzioni della commissione del piano regolatore

La commissione piano regolatore si pronuncia:

a) sulle proposte di adozione o variante di piano regolatore;

b) sulle proposte aventi un impatto di natura ambientale, pianificatoria e urbanistica.

Art. 47[12]
Designazione della commissione

Il Municipio designa in modo definitivo la o le commissioni a cui sottoporre per preavviso i messaggi e le proposte municipali, avuto riguardo dell'art. 172 LOC e dei disposti precedenti.

Art. 48
Esame degli atti

Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto, le commissioni o loro delegazioni hanno la facoltà di esaminare negli uffici comunali e nei rispettivi archivi gli atti dell'amministrazione e i verbali, per oggetti di loro pertinenza.

Art. 49
Obbligo di discrezione

I membri delle commissioni devono osservare l'assoluta discrezione sulle deliberazioni, sulle discussioni e sugli apprezzamenti, nonché sulla documentazione visionata.
Restano riservate le misure dell'art. 197 LOC.

Art. 50
Rapporti commissionali

[1]Le commissioni allestiscono rapporto scritto con le relative proposte e ne trasmettono copia al municipio almeno 7 giorni prima della seduta del consiglio comunale.

[2]Entro lo stesso termine i rapporti devono essere trasmessi ai singoli consiglieri comunali.

[3]Il voto sul rapporto avviene a maggioranza dei membri presenti alla seduta. In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

[4]Eventuali rapporti di minoranza devono essere presentati entro lo stesso termine.

Sezione 6
Trasmissione atti

Art. 50a
Trasmissione di atti ai consiglieri comunali in formato elettronico

Ogni consigliere comunale può segnalare un recapito elettronico e chiedere che gli atti di convocazione, i messaggi municipali, i rapporti commissionali e i verbali delle sedute del consiglio comunale gli siano inviati in formato elettronico.

CAPITOLO 4

Diritti politici del cittadino

Art. 51

Principio

I cittadini svizzeri di 18 anni compiuti, domiciliati nel comune da almeno tre mesi, vi esercitano i diritti politici in materia comunale.

Sezione 1

Iniziativa

Art. 52[5, 9, 12]

Lancio dell'iniziativa

[1]Per iniziativa popolare possono essere fatte proposte sugli oggetti di cui alle lettere a, d, e, g, h, i e m dell'art. 9 e agli articoli 114a e 115h, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali.

[2]I cittadini che intendono proporre un'iniziativa popolare devono depositare il testo, firmato almeno da tre promotori, presso la cancelleria comunale che ne farà immediata pubblicazione all'albo.
I promotori designano un loro rappresentante autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali ed a ritirare l'iniziativa in qualsiasi momento, al più tardi entro 8 giorni dalle deliberazioni del consiglio comunale.
La raccolta delle firme deve avvenire entro ~~60~~ 90 giorni dal deposito dell'iniziativa alla cancelleria comunale.

[3]La domanda deve essere presentata per iscritto al municipio e deve essere firmata da almeno il 15% dei cittadini, ritenuto un massimo di 3000 cittadini.

[4]Nel computo del numero ~~non~~ si tiene conto dei cittadini iscritti nel catalogo al momento del deposito del testo da parte dei promotori, esclusi i ~~dei~~ cittadini all'estero.

[5]Entro un mese dalla presentazione il municipio deve esaminare se la domanda è regolare e ricevibile e pubblicare agli albi comunali la sua decisione.

[6]Riconosciutane la regolarità e la ricevibilità, il municipio la sottopone al consiglio comunale entro un termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione agli albi, accompagnandola eventualmente da un controprogetto.

[7]Se si tratta di normativa legislativa, l'iniziativa può essere presentata in forma generica o in forma elaborata.

Art. 53[9]
Controprogetto e votazione

[1]Il consiglio comunale decide sulla domanda di iniziativa entro quattro mesi dalla pubblicazione agli albi della decisione municipale di ~~proponibilità~~ regolarità e ricevibilità, previo esame e preavviso di una sua commissione.
Se la domanda di iniziativa legislativa é presentata in forma generica il consiglio comunale é tenuto ad elaborare il progetto nel senso della domanda.
[2]Se il consiglio comunale aderisce all'iniziativa questa si ritiene accolta e la consultazione popolare non ha luogo.
Se non vi aderisce, l'iniziativa è sottoposta a votazione popolare ~~non prima di un mese, nè più tardi di quattro~~ al più tardi entro cinque mesi dalla pubblicazione della sua decisione.

[3]Il consiglio comunale può proporre un controprogetto.

Art. 54[9]
Ritiro dell'iniziativa

[1]Uno o più ~~componenti~~ proponenti possono essere autorizzati dai firmatari a ritirare l'iniziativa, sia a favore di un controprogetto, sia liberamente, mediante esplicita autorizzazione contenuta nelle liste destinate alla raccolta delle firme.

[2]L'iniziativa può essere ritirata al più tardi entro 8 giorni dalla pubblicazione agli albi comunali della risoluzione del consiglio comunale di non adesione all'iniziativa.

[3]Il ritiro è immediatamente pubblicato agli albi comunali ad opera del sindaco.

Sezione 2

Referendum e Petizione

Art. 55[9, 12]
Referendum

[1]Sono soggette a referendum le risoluzioni del consiglio comunale di cui alle lettere a, d, e, g, h, i e m dell'art. 9 e agli articoli 114a e 115h, come pure nei casi previsti da leggi speciali, quando ciò sia chiesto dal 15% dei cittadini, ritenuto un massimo di 3000 cittadini, entro 45 giorni dalla pubblicazione della risoluzione agli albi comunali.

[2]Nel computo del numero non si tiene conto dei cittadini all'estero.

[3]La domanda di referendum deve essere presentata per iscritto al municipio e indicare unicamente la risoluzione per la quale il referendum è chiesto.

[4]Entro un mese dalla presentazione il municipio esamina la regolarità e ricevibilità della domanda e pubblica la sua decisione all'albo comunale.

[5]Riconosciute la regolarità e la ricevibilità, il municipio sottopone la risoluzione alla votazione popolare, ~~non prima di un mese né più tardi di~~ ~~quattro~~ al più tardi entro cinque mesi dalla pubblicazione della decisione all'albo comunale.

Art. 56
Petizione

Ogni singolo cittadino, indipendentemente dalla sua nazionalità, dal suo domicilio o dalla sua età, ha il diritto di petizione all'indirizzo del municipio o del consiglio comunale per un problema di interesse pubblico.

Sezione 3

Art. 56a
Norme sussidiarie

Per la presentazione delle domande di iniziativa e di referendum, la raccolta, il deposito ed il controllo delle firme, come pure per le votazioni sono applicabili per analogia le norme della Legge sull'esercizio dei diritti politici.

CAPITOLO 5

Il municipio

Sezione 1

Generalità

Art. 57
Composizione ed elezione

[1]Il municipio è composto di sette membri e tre supplenti.

[2]La carica è obbligatoria.

[3]L'elezione ha luogo contemporaneamente a quella del consiglio comunale.

Art. 58[12]
Ricusa, dimissioni e incompatibilità

[1]Il sindaco, i municipali e i supplenti possono rinunciare o dimissionare dalla carica unicamente per i motivi di cui all'art. 85 LOC.

[2]I casi di incompatibilità sono dati dagli art.li 82 e 83 LOC.

Art. 59[12]
Collisione di interesse e divieto di prestazione

[1]Un membro del municipio non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse, quello dei suoi parenti secondo l'art. 83 LOC, e quello di persone giuridiche nelle quali riveste la funzione di amministratore o dirigente.

[2]Il cpv. 1 non si applica in sede di procedura di revisione totale del piano regolatore, escluse le deliberazioni su singoli aspetti.

[3]L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.

[4]La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

[5]Un membro del municipio non può in alcun modo, direttamente o indirettamente, a titolo oneroso o gratuito, assumere lavori, forniture o mandati a favore del comune.

Art. 60[9, 12]
Attribuzioni

[1]Il municipio, riservate le competenze delegate all'amministrazione comunale:

a) pianifica l'attività del comune, dirige l'amministrazione comunale e prende tutti i provvedimenti di sua competenza a tutela dell'interesse del comune, comprese le procedure amministrative;

b) propone, esegue, o fa eseguire le risoluzioni dell'assemblea e del consiglio comunale;

c) informa il consiglio comunale sulle decisioni prese quando ne è interpellato;

d) svolge le mansioni conferitegli dalle leggi, dai decreti, dai regolamenti e dalle risoluzioni cantonali e federali, nonché dai regolamenti comunali;

e) tiene e aggiorna i cataloghi civici, il registro della popolazione e delle imprese e gli altri registri nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti;

f) esercita le funzioni di polizia locale;

g) allestisce ogni anno il preventivo secondo le norme previste dalla legge ~~e determina il moltiplicatore d'imposta;~~

h) provvede all'esazione delle imposte, procedendo in via esecutiva contro i morosi, al più tardi entro il secondo anno in cui sono scadute;

i) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti del preventivo, nonché all'impiego dei capitali, all'accensione ed al rinnovo dei prestiti secondo i bisogni di liquidità del comune;

l) fa eseguire i regolamenti comunali;

m) assume i dipendenti comunali secondo le modalità previste dallo speciale regolamento;

n) delibera in tema di commesse pubbliche;

o) preavvisa al consiglio comunale tutte le questioni di competenza dello stesso;

p) amministra le aziende ~~municipalizzate~~ comunali, i legati, i beni comunali e i fondi speciali di qualsiasi natura appartenenti al comune e richiede ogni anno il rapporto della gestione se l'amministrazione è affidata a terzi;

q) rilascia i certificati previsti dalle leggi e dai regolamenti;

r) adotta il sigillo comunale;

s) propone o nomina i delegati del comune negli enti di diritto pubblico o privato in cui esso è parte. Sono riservate le competenze del Consiglio comunale;

t) tutela gli interessi del comune e dei suoi organi nell'ambito di procedure civili, penali e amministrative, informando il consiglio comunale;

u) tiene uno o più conti correnti mediante i quali effettuare i pagamenti e le riscossioni di cui alle lettere h) e i).

[2]Il municipio esercita le competenze decisionali delegategli ai sensi dell'art. 9 cpv. 2.

[3]Al municipio sono delegate le competenze decisionali in materia di presentazione del referendum dei Comuni ai sensi degli art. 42 Cost. cant. e 147 LEDP.

[4]Il municipio é autorizzato a delegare al segretario comunale, ai servizi e ai funzionari dell'amministrazione e delle aziende comunali, inoltre all~~a~~e commissione~~i~~i amministratrice~~i~~i di queste ultime ~~dell'azienda acqua potabile, nonché ai rispettivi funzionari,~~ competenze decisionali municipali, ivi comprese quelle di cui agli art. 13 LE e 7 e 8 LEDP, che la LOC o leggi speciali non attribuiscono in modo vincolante al municipio e facoltà di spese di gestione corrente. Sono riservate le leggi speciali.
Le competenze delegate sono stabilite tramite ordinanza municipale.
Contro le decisioni dei servizi dell'amministrazione é data facoltà di reclamo al municipio conformemente all'art. 108.

[5]Il municipio informa la popolazione sui problemi comunali di particolare interesse.

Sezione 2

Norme procedurali

Art. 61
Seduta costitutiva

[1]Il municipio si riunisce in seduta costitutiva dopo l'elezione del sindaco.

[2]Esso provvede, per la durata di un quadriennio, alla nomina tra i suoi membri del vicesindaco, all'istituzione dei dicasteri, alla nomina delle commissioni e delle delegazioni e alla nomina dei delegati comunali negli enti di diritto pubblico o privato di sua competenza. Inoltre convoca il consiglio comunale in seduta costitutiva.

Art. 62[9]
Sedute

[1]Il municipio stabilisce le sue sedute ordinarie in determinati giorni della settimana.

[2]Il municipio è inoltre convocato dal sindaco:

a) ogni qualvolta questi lo reputa necessario;
b) su istanza di almeno due municipali.

In quest'ultimo caso il sindaco vi dà seguito entro tre giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 197 LOC.

[3]Le sedute hanno luogo nella sala del municipio a Palazzo Marcacci; se speciali ragioni lo giustificano essere possono essere tenute eccezionalmente in altro locale che non sia un pubblico esercizio.

[4]La partecipazione alle sedute è obbligatoria. In caso di impedimento i municipali sono tenuti ad avvertire tempestivamente il sindaco o chi ne fa le veci.
Restano riservate le misure di cui all'art. 197 LOC.

[5]Il municipio può deliberare solo alla presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.

[6]I supplenti sono chiamati per l'inizio della seduta nel caso in cui non è presente la maggioranza assoluta dei municipali e solo nel numero necessario a comporla.

[7]I supplenti sono convocati anche nel corso della seduta se viene a mancare la maggioranza assoluta.

[8]I supplenti sono designati per sorteggio, in primo luogo fra quelli appartenenti al o ai gruppi rappresentanti il municipale o i municipali mancanti.

Art. 63[12]
Collegialità, discussione e riserbo

[1]I membri del municipio devono rigorosamente attenersi al principio della collegialità.

[2]I membri del municipio, delle sue commissioni e delegazioni devono osservare la necessaria discrezione su deliberazioni, documenti e informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della carica, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta di municipio e delle sue commissioni o delegazioni.

[3]Il municipio stabilisce il modo e i mezzi per comunicare le deliberazioni.

[4]Restano riservate le misure di cui all'art. 197 LOC.

Art. 64
Validità delle risoluzioni

Le risoluzioni del municipio sono prese a maggioranza dei presenti.
I municipali non possono astenersi dal voto.

Art. 65[9, 12]
Spese non preventivate

Il municipio può fare annualmente spese correnti non preventivate senza il consenso del consiglio comunale fino all'importo massimo complessivo stabilito dalle disposizioni dell'autorità cantonale.

Art. 66[9]
Lavori e forniture

[1]I lavori, le forniture e le prestazioni di servizio sono aggiudicate in applicazione della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 risp. del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) del 15 marzo 2001.

[2]Sono riservate le disposizioni di altre leggi speciali.

Sezione 3

dicasteri, commissioni e delegazioni

Art. 67
Dicasteri

[1]Il municipio è diviso in dicasteri per agevolare l'esame degli oggetti di sua competenza.

[2]Nessun municipale può rifiutare il dicastero che gli è attribuito.

[3]Il municipale non può prendere decisioni vincolanti.

[4]Il capodicastero è responsabile della vigilanza sull'esecuzione delle decisioni municipali che lo concernono.

Art. 68[9, 12]
Commissioni e delegazioni obbligatorie

[1]Il municipio nomina le seguenti commissioni e delegazioni previste dalla legge:

a) commissione tutoria regionale;

b) commissione scolastica;
c) delegazione tributaria;
d) (abrogata);
e) (abrogata);
f) (abrogata)

[2]Il numero dei membri è fissato dal municipio qualora non sia previsto da leggi speciali.

[3]Di ogni commissione o delegazione dovrà far parte almeno un municipale, di regola in qualità di presidente.

[4]Le commissioni e delegazioni di cui al presente articolo hanno le attribuzioni ed i compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti le rispettive materie.

Art. 69
Commissioni e delegazioni facoltative

[1]Il municipio nomina le seguenti altre commissioni:

a) commissione ~~amministrativa~~ amministratrice delle Aziende ~~municipalizzate~~ comunali;
b) commissione Centro storico di Locarno e Nucleo tradizionale di Solduno;
c) commissione della protezione dei dati personali;

[2]Il municipio potrà pure nominare ogni altra commissione che si rendesse opportuna. Restano applicabili le disposizioni dell'art. 68 cpv. 2.

Art. 70
Attribuzioni

Riservate le competenze stabilite da leggi speciali, le commissioni e delegazioni seguono i rami dell'amministrazione comunale a loro affidati, preavvisando e proponendo al municipio i provvedimenti da adottare, o svolgono gli incarichi a loro assegnati dall'esecutivo.

Art. 71
Funzionamento

[1]Le commissioni facoltative si compongono di un numero dispari di membri, al minimo tre ed al massimo sette.

[2]Esse nominano nel proprio seno un presidente ed un segretario.

[3]Le commissioni possono deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. Esse tengono un verbale delle proprie sedute.

Sezione 4

Informazione alla popolazione

Art. 72[12]
Servizi

[1]Il municipio provvede alla posa dell'albo comunale a Palazzo Marcacci e di albi informativi senza effetti giuridici particolari nei quartieri.
[2]Il municipio inoltre gestisce il sito internet www.locarno.ch, lo tiene costantemente aggiornato e provvede al dialogo con la popolazione.

Art. 73[12]
Informazione

[1]Il municipio informa la popolazione su questioni di interesse generale o relative al quartiere.

[2]Il municipio raccoglie le indicazioni della popolazione e/o delle associazioni del quartiere su argomenti che possono interessare in qualsiasi modo la vita del quartiere.

[3]Il municipio informa e può consultare le associazioni del quartiere costituite in base agli art.li 60 e ss. CCS sugli oggetti elencati al cpv. precedente. Per essere ammesse alla procedura di consultazione le associazioni devono essere rappresentative della popolazione e degli interessi generali del quartiere e i loro statuti non devono escludere l'appartenenza personale dei soci fondata su motivi politici, partitici, confessionali, di cittadinanza, ecc..

Sezione 5

Gestione degli archivi di dati (banche dati)

Art. 74
Principio

[1]Il comune può gestire archivi di dati per la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari. I sistemi d'informazione possono contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, in quanto essi siano desumibili dalla corrispondenza o dalla natura dell'affare.

[2]L'accesso agli archivi di cui al cpv. 1 da parte dei membri degli organi comunali e dei collaboratori del comune è dato in funzione delle necessità informative per l'adempimento di specifici compiti legali.

[3]Il comune può emanare disposizioni esecutive sull'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione e di documentazione, nonché sulla protezione e la sicurezza dei dati personali ivi contenuti.

Art. 75
Applicazione

[1]Gli archivi di dati personali gestiti dal comune in virtù del diritto settoriale superiore possono essere gestiti fisicamente in un unico sistema informativo.

[2]Sono riservate le norme del diritto settoriale superiore di ogni singolo archivio di dati, segnatamente riguardanti gli scopi dell'elaborazione, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.

CAPITOLO 6

Il Sindaco

Art. ~~74~~76
Attribuzioni generali

[1]Il sindaco rappresenta il comune, presiede il municipio, coordina l'attività del collegio municipale e dirige l'amministrazione comunale con le competenze conferite dalla legge.

[2]Egli cura l'esecuzione delle risoluzioni municipali, vigila sull'attività dei dipendenti e, nei casi urgenti, prende i necessari provvedimenti, sottoponendo il suo operato, non appena possibile, alla ratifica del municipio.

Art. ~~75~~77
Attribuzioni particolari

In particolare il sindaco:

a) (abrogato);
b) è responsabile della gestione e della trasmissione ai destinatari per i loro incombenti della corrispondenza, delle petizioni, dei rapporti, delle istanze indirizzate al comune;
c) denuncia alle competenti autorità i reati di azione pubblica che si verificano nella giurisdizione comunale;
d) firma, in unione al segretario comunale, gli atti del comune e provvede alla loro trasmissione;
e) ordina l'esposizione degli atti governativi e del municipio;
f) rilascia, in unione col segretario i certificati di domicilio e di capacità elettorale;
g) prende i provvedimenti conferitigli dalla LAC.

Art. ~~76~~ 78
Supplenza

In caso di assenza del sindaco è supplito nelle sue funzioni dal vicesindaco, e in assenza di questo, dal municipale più anziano per carica, subordinatamente per età.

~~Art. 77~~[9]
~~Misure coercitive~~

~~(abrogato)~~

~~Art. 78~~[9]
~~Misure preventive~~

~~(abrogato)~~

TITOLO TERZO

015.1

I DIPENDENTI COMUNALI

CAPITOLO 1

I dipendenti comunali

Art. 79
Rapporto d'impiego

Il rapporto d'impiego dei dipendenti del comune e delle sue aziende è disciplinato dallo speciale regolamento organico.

Art. 80[9]
Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione

Prima di entrare in carica, il segretario comunale, il segretario comunale aggiunto, i quadri superiori, i dipendenti abilitati ad allestire perizie, rapporti di contravvenzione o dichiarazioni fedefacenti, il delegato per l'inventario obbligatorio per il decesso, gli agenti di polizia comunale e gli uscieri rilasciano al municipio la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, firmando il relativo attestato che gli viene consegnato, del seguente tenore:
"Dichiaro di essere fedele alle Costituzioni federale e cantonale, alle leggi e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio".

CAPITOLO 2

Il segretario comunale

Art. 81
Attribuzioni generali

Il segretario comunale è il capo del personale ed è il responsabile della cancelleria; dirige, sorveglia, coordina ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dal municipio o dal sindaco.

Art. 82[12]
Attribuzioni particolari

In particolare il segretario:

a) firma con il sindaco o chi ne fa le veci gli atti del comune e, da solo, gli estratti e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dal municipio. Sono riservate le competenze delegate secondo la LOC e il presente regolamento;
b) redige il verbale del consiglio comunale e del municipio;
c) è responsabile dell'archivio nonché della conservazione di tutti i documenti del comune;
d) esercita le funzioni attribuitegli dalla LAC;
e) è responsabile del sigillo comunale e del suo uso;
f) ha facoltà di delegare ad un sostituto la redazione del verbale delle sedute di municipio e del consiglio comunale.

Art. 83
Supplenza

In caso di impedimento o di assenza temporanea il segretario comunale è supplito dal responsabile del servizio del contenzioso (segretario comunale aggiunto).
In mancanza di quest'ultimo, è supplito da persona designata dal municipio.

TITOLO QUARTO
ONORARI, DIARIE, INDENNITA' E FINANZIAMENTO DEI GRUPPI POLITICI

Art. 84[12]
Onorari del sindaco e dei municipali

[1]I membri del municipio ricevono i seguenti onorari:
a) il sindaco: fr. 65'144.- all'anno;
b) il vicesindaco: fr. 39'104.- all'anno;
c) i municipali: fr. 32'571.- all'anno;
d) il supplente municipale: fr. 100.- per seduta.

[2]Gli onorari del sindaco, dei municipali e dei supplenti sono adeguati al rincaro secondo i criteri e i parametri valevoli per gli stipendi dei dipendenti comunali (indice di riferimento novembre 2009 punti 103.9 del costo della vita [dicembre 2005 = 100]).

Art. 85[12]
Spese, spese di rappresentanza e indennità per missioni

[1]Quale rimborso spese annuale per la rappresentanza sono riconosciuti, previa presentazione dei singoli giustificativi, i seguenti importi massimi:
a) CHF 6'000.- per il sindaco;
b) CHF 3’000.- per il vicesindaco;
c) CHF 1'500.- per i municipali.

[2]Per le missioni e funzioni straordinarie regolarmente autorizzate i membri delle commissioni e delegazioni, ricevono le seguenti diarie e indennità:

a)	per una giornata:	fr. 125.-;
b)	per mezza giornata	fr. 70.-;
c)	per ogni pernottamento	fr. 140.-.

[3]Vengono inoltre rimborsate le spese di trasferta in base alla tariffa di prima classe delle FFS e alla tariffa corrispondente per gli altri mezzi di trasporto.

[4]Dalle diarie e indennità suddette, vengono dedotti gli eventuali rimborsi accordati da altri enti.

[5]Per casi speciali e particolarmente per missioni fuori cantone, il municipio può, di volta in volta, aumentare adeguatamente le diarie fissate dal presente articolo fino alla concorrenza delle spese effettivamente sopportate.

Art. 86[12,13]

Diarie per sedute

[1]I membri delle commissioni permanenti e speciali del consiglio comunale e delle commissioni di revisione delle aziende ~~municipalizzate~~ comunali ricevono un'indennità di fr. 53.- per ogni seduta alla quale partecipano. Tale indennità è pure riconosciuta ai membri del consiglio comunale per ogni seduta del legislativo alla quale partecipano.
Al presidente del Consiglio comunale è riconosciuta una doppia indennità di presenza.

[2]I membri delle delegazioni e delle commissioni nominate dal municipio ricevono un'indennità di fr. 53.- per ogni seduta alla quale partecipano.

[3]I membri di commissioni consultive e gli esperti nominati dal municipio ricevono un'indennità pari alla retribuzione media della loro categoria professionale.

[4]Queste indennità sono adeguate all'inizio di ogni anno al rincaro secondo i criteri e i parametri valevoli per gli stipendi dei dipendenti comunali (indice di riferimento novembre 2009 punti 103.9 del costo della vita [dicembre 2005 = 100]).

Art. 87[13]
Finanziamento dei gruppi politici

[1]I gruppi politici ai sensi dell'art. 39 ricevono una indennità base annua di fr. 3'000.- e un supplemento annuo di fr. 750.- per ogni consigliere comunale.

[2]I consiglieri comunali che non costituiscono gruppo ricevono unicamente l'indennità annua di fr. 750.- per ogni consigliere.

TITOLO QUINTO
GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

Art. 88[9, 12]
Bilancio preventivo e conto consuntivo

[1]Il municipio presenta ogni anno al consiglio comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo del comune, dei legati, dei fondi speciali e delle aziende ~~municipalizzate~~ comunali, giusta gli art. 169 e seguenti LOC.

[2]I conti si estendono alla gestione dal 1. gennaio al 31 dicembre.

[3]Per il controllo dell'esattezza formale e materiale dei conti consuntivi, il municipio affida un mandato ad un organo di controllo esterno, che redige un rapporto al suo indirizzo. Nell'esercizio delle sue competenze la commissione della gestione prende visione del rapporto dell'organo di controllo esterno e ha il diritto di chiedere informazioni e verifiche supplementari.

Art. 89[12]
Norme per la gestione finanziaria

Il contenuto e la forma del bilancio preventivo, del conto consuntivo, del conto amministrativo, la tenuta della contabilità e le modalità di incasso e di pagamento sono retti dalla Legge organica comunale, nonché dalle relative norme d'applicazione e direttive dell'autorità superiore.

Art. 89a[12]
Organo di controllo interno

Il municipio ha la facoltà di dotarsi di un organo di controllo interno. Le modalità operative sono disciplinate mediante ordinanza municipale.

Art. 90
Incassi e pagamenti

Il comune tiene i conteggi dei conti correnti postali e dei conti correnti bancari attraverso i quali devono effettuarsi gli incassi ed i pagamenti.

Art. 91
Autorizzazioni a riscuotere

Il segretario comunale, il direttore dei servizi finanziari, e i cassieri comunali e delle aziende sono autorizzati a riscuotere per conto del comune le sportule di cancelleria, come pure ad accettare il pagamento in contanti.

Art. 92
Diritto di firma

Il segretario comunale, il direttore dei servizi finanziari e i cassieri comunali e delle aziende hanno diritto di firma collettiva con il sindaco o il vicesindaco per le operazioni relative ai conti correnti postali ed ai conti correnti bancari.

TITOLO SESTO
I BENI COMUNALI

CAPITOLO 1

Generalità

Art. 93
Suddivisione

[1]I beni comunali si suddividono in beni patrimoniali, beni amministrativi e beni di uso comune.

[2]I beni patrimoniali sono beni comunali privi di uno scopo pubblico diretto.

[3]I beni demaniali, ossia i beni amministrativi e i beni di uso comune, servono direttamente all'adempimento di compiti di diritto pubblico.

[4]La costituzione, la soppressione e la commutazione dell'uso di beni comunali sono decise dal consiglio comunale.

Art. 94
Definizioni

[1]Per i beni patrimoniali si intendono tutti i beni che appartengono al comune senza essere incorporati nei beni demaniali, quali ad esempio il denaro, le carte valori, i terreni rustici o urbani, gli stabili locativi, ecc. e che sono sottoposti al diritto privato.

[2]Per beni amministrativi si intendono quei beni accessibili anche alla popolazione la cui utilizzazione è subordinata all'intervento degli organi comunali, quali ad esempio edifici amministrativi, scuole, biblioteche, musei, istituti sociali, infrastrutture sportive, cimiteri, istallazioni, impianti, veicoli, ecc..

[3]Per beni di uso comune si intendono quei beni direttamente accessibili alla popolazione senza intervento degli organi comunali, quali ad esempio le strade, le piazze, i giardini pubblici, le rive dei laghi, la golena, i corsi d'acqua.

Art. 95[9]
Alienabilità

[1]I beni amministrativi e di uso comune sono inalienabili e non possono essere dati in pegno.

[2]I beni patrimoniali possono essere alienati, purché non siano pregiudicati gli interessi collettivi.

Art. 96[12]
Amministrazione

[1]L'amministrazione dei beni comunali compete al municipio, riservate le competenze delegate.

[2]Il municipio tiene aggiornato in apposito registro l'inventario dei beni comunali mobili e immobili, nonché l'elenco dei passivi separati per categoria, ivi compresi i fondi e i legati affidatigli.

Art. 97
Alienazione e locazione

[1]L'alienazione, l'affitto e la locazione di beni comunali o di pertinenza di fondi o di legati, mobili o immobili, devono essere fatti tramite pubblico concorso, annunciato all'albo comunale per almeno 7 giorni.

[2]In casi eccezionali ~~e~~, quando al comune non ne può derivare danno o quando l'interesse generale lo giustifica, il municipio può procedere per licitazione privata oppure per trattative ~~private~~ dirette.

[3]I beni comunali non possono essere impiegati in speculazione.

[4]Sono riservate le disposizioni di leggi speciali.

CAPITOLO 2

UTILIZZAZIONE

Art. 98
Utilizzazione collettiva

I beni d'uso comune soggiacciono all'utilizzazione collettiva intesa di regola in modo libero, gratuito e uguale per tutti.

Art. 99
Utilizzazione accresciuta

[1]Soggiace a preventiva autorizzazione l'utilizzazione di poca intensità e limitata nel tempo dei beni d'uso comune.

[2]L'autorizzazione viene di regola accordata se non vi si oppongono motivi preponderanti di ordine pubblico, di sicurezza o di igiene e previa valutazione degli interessi in gioco.

[3]L'autorizzazione può essere subordinata a condizioni, segnatamente per prevenire danni ai beni pubblici o a terzi.

[4]Valgono inoltre le norme del Regolamento comunale sull'occupazione del suolo pubblico.

Art. 100
Utilizzazione particolare

[1]Soggiace al rilascio di concessione l'utilizzazione intensa e prolungata dei beni di uso comune.

[2]La concessione è rilasciata con la procedura dell'art. 97 cpv. 1 del presente regolamento.

[3]Valgono inoltre le norme del Regolamento comunale sull'occupazione del suolo pubblico.

CAPITOLO 3

NORME COMUNI

Art. 101
Rilascio dell'atto

[1]L'atto di autorizzazione o concessione determina le condizioni, la durata, l'estensione, le modalità d'esercizio dell'utilizzazione nonché l'importo della tassa regolamentare.

[2]In assenza di queste indicazioni valgono le norme che seguono.

Art. 102
Durata

[1]Le autorizzazioni hanno una durata massima di 1 anno e le concessioni di 10 anni.

[2]Esse possono essere rinnovate in ogni tempo nella forma prescritta per il rilascio.

Art. 103
Trasferimento

[1]Le autorizzazioni e le concessioni non possono essere trasferite a terzi senza preventivo consenso del municipio.

[2]Le autorizzazione e le concessioni connesse ad un fondo seguono i cambiamenti di proprietà senza formalità particolari.

Art. 104
Revoca

[1]Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate o modificate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.

[2]La revoca di una concessione può comportare il pagamento di una indennità, salvo diversa disposizione dell'atto di concessione.

Art. 105
Responsabilità

[1]Il titolare è responsabile di ogni danno derivante al comune e a terzi dall'uso dell'autorizzazione o della concessione.

[2]Il titolare non può far valere pretese nei confronti del comune se, per caso fortuito o per il fatto di terzi, è impedito a esercitare i propri diritti o è altrimenti leso.

Art. 106
Autorizzazioni e concessioni esistenti

[1]Le autorizzazioni e le concessioni esistenti sono adeguate al nuovo diritto al momento della loro scadenza.

[2]Le concessioni esistenti, la cui durata non è stata fissata nell'atto di concessione, prendono fine con il decorso di 10 anni dal loro rilascio; le autorizzazioni precarie del diritto anteriore prendono fine con l'entrata in vigore del presente regolamento.

TITOLO SETTIMO
LE AZIENDE MUNICIPALIZZATE

Art. 107[7]

[1]Nel comune è istituita l'Azienda dell'acqua potabile ai sensi della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici.

[2]L'Azienda è retta da un apposito regolamento organico.

[3]L'Azienda e il suo relativo regolamento saranno adattati alle disposizioni degli art. 114b del presente regolamento e 192 b-e LOC entro il 31 dicembre 2021 giusta l'art. 50a LOC.

TITOLO OTTAVO~~SETTIMO~~ ~~a~~ [12]
PRINCIPI DI POLITICA ENERGETICO-AMBIENTALE

Art. 107a [12]
In generale

Il comune applica principi di politica energetico-ambientale allo scopo di promuovere e sostenere una vita socio-economica di qualità e uno sviluppo del territorio che tiene conto del patrimonio storico, politico, culturale e ambientale.

Art. 107b [12]
In particolare

[1]Il comune si impegna, in occasione della costruzione e della riattazione/ristrutturazione di edifici pubblici, ad applicare, se possibile ed economicamente sostenibile, il nuovo standard "Minergie-P®"; in ogni caso lo standard "Minergie®".

[2]Il comune richiede, in occasione della vendita di beni patrimoniali comunali, che l'acquirente edifichi, riatti o ristrutturi rispettando, se possibile ed economicamente sostenibile il nuovo standard "Minergie-P®"; perlomeno lo standard "Minergie®".

[3]Il comune si impegna, in occasione dell'acquisto di beni e di servizi, di deliberare le commesse privilegiando gli aspetti legati al risparmio energetico e al rispetto dell'ambiente. A tale scopo il municipio inserisce specifiche e adeguate clausole nei capitolati di concorso.

[4]Il comune provvede altresì, nell'ambito di un processo economicamente sostenibile, a gestire e a utilizzare i beni comunali (amministrativi e patrimoniali) e a eseguire i servizi pubblici in modo rispettoso nella misura massima possibile dei principi del risparmio energetico e dell'ambiente.

Art. 107c [12]
Sostegno dell'edilizia a risparmio energetico

[1]Il comune sostiene la realizzazione di nuove costruzioni o della loro riattazione/ristrutturazione e degli impianti che adempiono le condizioni/requisiti del nuovo standard "Minergie®", mediante la concessione di un sussidio, il cui importo corrisponde alla quota parte del Comune (50%) della tassa di decisione (spese escluse) stabilita secondo l'art. 19 cpv. 1 LE.

[2]Il sussidio è accordato fino al momento in cui lo standard "Minergie®" non sarà dichiarato di natura obbligatoria per tutte le costruzioni e gli impianti.

[3]Il municipio disciplina mediante ordinanza le modalità di pagamento del sussidio, che non può essere versato prima dell'ottenimento della certificazione "Minergie-®", del collaudo della costruzione o dell'impianto e della concessione del permesso di abitabilità.

TITOLO NONO
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 107d
Allarme canicola

Nei giorni in cui è in vigore l'allarme canicola, decretato dalle competenti autorità cantonali, in deroga alla regolamentazione prevista dalla legislazione comunale, è consentito anticipare alle ore 06.00 l'inizio dei lavori all'aperto in settori quali l'edilizia, la pavimentazione stradale e i servizi pubblici comunali, salvo disposizioni contrarie del Municipio.

Art. 107e
Lotta alla zanzara tigre

Il Municipio è autorizzato ad adottare qualsiasi misura alfine di prevenire e combattere la diffusione della zanzara tigre, Aedes albopictus.
In tutti i casi è espressamente vietato lasciare all'aperto recipienti di tutti i tipi nei quali si trovi dell'acqua stagna.

TITOLO ~~OTTAVO~~ DECIMO

RIMEDI DI DIRITTO, CONTRAVVENZIONI E MULTE

Art. 108[12]
Rimedi di diritto

[1]Se espressamente indicato nella decisione contro le risoluzioni del municipio e dei suoi servizi amministrativi sussiste la facoltà di reclamo all'esecutivo stesso nel termine di 15 giorni.

[2]Contro le risoluzioni degli organi comunali è dato il ricorso al Consiglio di Stato secondo i termini e le modalità previste dalla LOC, dalla LPAmm o da altra legge speciale.

Art. 109
Multa

[1]Il municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali o alle leggi la cui applicazione gli è affidata.

[2]Il massimo della multa è di fr. 10'000.-; restano riservate le leggi speciali.

[3]La polizia può richiedere al contravventore residente all'estero una anticipata garanzia necessaria a coprire le spese procedurali e la multa, oppure a designare un recapito legale in Svizzera.

Art. 110

Procedura, pagamento e prescrizione

[1]La procedura, i ricorsi, il pagamento, la prescrizione e la commutazione in arresto sono disciplinati dagli art. 147 e 150 LOC.

[2] I rapporti contravvenzionali e le multe fino a fr. 300.-- possono essere delegati ai servizi dell'amministrazione comunale. I dettagli sono stabiliti in via d'ordinanza municipale.

TITOLO ~~NONO~~ UNDICESIMO

REGOLAMENTI, ORDINANZE, CONVENZIONI, TASSE E INDENNITA'

Art. 111
Regolamenti

[1]Il consiglio comunale disciplina mediante regolamento le materie che rientrano nelle sue competenze.

[2]I regolamenti sono esposti al pubblico, previo avviso all'albo comunale, per un periodo di ~~30~~ 45 giorni, durante il quale è data facoltà di referendum.

[3]Trascorsi i termini di esposizione i regolamenti sono sottoposti al Consiglio di Stato per l'approvazione.

Art. 112[9]
Ordinanze

[1]Il municipio disciplina mediante ordinanza municipale le materie di competenza propria o ad esso delegate da leggi o regolamenti.
Queste ordinanze sono esposte agli albi comunali per un periodo di ~~15~~ 30 giorni, durante il quale é ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in esse contenute.

[2]Il municipio emana inoltre ordinanze amministrative atte a disciplinare l'attività interna dell'amministrazione.
Queste ordinanze sono intimate ai servizi interessati e esposte agli albi del personale.

Art. 113
Convenzioni

Le convenzioni sono votate dal consiglio comunale giusta l'art. 30 del presente regolamento.

Art. 113a
Legislazione comunale

Il municipio cura e tiene aggiornata la raccolta della legislazione comunale.

Art. 113b
Tasse, tariffe, indennità e sportule

[1]Le tasse in generale e le tariffe in materia di polizia locale sono stabilite da regolamenti speciali.

[2]Gli interventi richiesti o causati da privati e che esulano dai normali compiti sono fatturati in base ai costi effettivi sostenuti dal comune per il personale, i mezzi e i materiali impiegati.

[3]L'ammontare delle sportule di cancelleria e le modalità di pagamento sono fissati da apposita ordinanza municipale.

TITOLO ~~NONO a~~ DODICESIMO

~~ESECUZIONE DEI COMPITI PUBBLICI~~
ASSUNZIONE DI SERVIZI DI INTERESSE COMUNALE; AZIENDE COMUNALI

Art. 114a
Assunzione di servizi di interesse comunale

[1]Nei limiti della costituzione e delle leggi, il comune ha facoltà di assumere in proprio anche in regime di privativa l'esercizio diretto di servizi di interesse comunale. Sono riservate leggi speciali.

[2]L'assunzione è decisa dal consiglio comunale.

Art. 114b
Aziende comunali

[1]Il comune ha facoltà di istituire aziende comunali allo scopo di gestire uno o più settori in modo distinto dagli altri rami dell'amministrazione comunale.

[2]Le aziende comunali non hanno personalità giuridica. La loro organizzazione è stabilita in un regolamento comunale, avuto riguardo degli articoli 192c-192e LOC.

[3]L'Azienda dell'acqua potabile, istituita ai sensi della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, e il suo relativo regolamento saranno adattati alle disposizioni degli art. 114b del presente regolamento e 192 c-e LOC entro il 31 dicembre 2021 giusta l'art. 50a LOC.

Art. 115a[12]
~~Esecuzione di compiti pubblici da parte di soggetti esterni~~
Svolgimento di compiti tramite soggetti autonomi esterni al comune

[1]La proposta del municipio di svolgere compiti di natura pubblica mediante la costituzione, partecipazione, stipula di convenzioni oppure il conferimento di mandati di prestazione a soggetti esterni quali enti di diritto pubblico o enti di diritto privato va decisa dal consiglio comunale secondo la procedura prevista per i regolamenti comunali.

[2]Nel caso in cui il comune vuole costituire o partecipare ad una società anonima, privilegerà per quanto possibile la società anonima di diritto pubblico ex art. 763 CO o la società anonima ad economia mista ex art. 762 CO.

Art. 115b[12]
Enti autonomi di diritto comunale

[1]Il comune può costituire enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica, anche con la collaborazione di altri enti pubblici e di privati.

[2]Il consiglio comunale adotta lo statuto dell'ente, secondo le modalità previste per il regolamento comunale.

[3]Il comune può attribuire il compito all'ente mediante mandato di prestazione. È applicabile l'art. 193b LOC.

Art. 115c[12]
Rappresentanti e supplenti del comune in soggetti esterni

[1]Possono rappresentare il comune nei soggetti esterni che svolgono compiti di natura pubblica il sindaco, il vicesindaco, i municipali, i consiglieri comunali o terzi esterni, preferibilmente domiciliati nel comune.

[2]Per le candidature si considereranno la competenza, la capacità e la disponibilità di tempo.

[3]Alla nomina del rappresentante e del supplente sarà indicato il dicastero ed il municipale di riferimento cui il rappresentante ed il supplente devono far capo, informando regolarmente tutto il collegio municipale.

[4]La designazione del rappresentante del comune da candidare nel consiglio d'amministrazione di una società anonima ordinaria compete al municipio, che può sottoporre la sua proposta in via consultiva al consiglio comunale.

[5]La proposta e la designazione del rappresentante e del sostituto del comune alle assemblee degli enti di cui il comune è parte, conformemente all'art. 13 cpv. 1 lett. p LOC, compete al consiglio comunale.

[6]L'assegnazione dei diversi mandati rispecchia il risultato elettorale conseguito per il municipio. Tutte le cariche assunte in quest'ambito decadono a fine legislatura con stesse modalità e tempi previsti dalla LOC per i municipali uscenti, se ciò è compatibile con le applicazioni derivanti dal diritto federale superiore.

Art. 115d[12]
Informazione del consiglio comunale da parte dei rappresentanti del comune in soggetti esterni

[1]Il rappresentante del comune nei soggetti esterni trasmetterà per conoscenza al municipio, non appena a disposizione, copia del bilancio e del conto economico della società partecipata. Questi documenti saranno a disposizione della commissione della gestione che potrà prendere posizione in merito, al più tardi in occasione del rapporto sul consuntivo.

[2]Contestualmente alla rassegnazione del consuntivo annuo, il municipio presenterà un allegato contenente il rapporto di gestione delle partecipazioni del comune in soggetti esterni, nel quale,

rispettando i limiti dei doveri di segreto commerciale e d'affari delle partecipate di diritto privato, sarà data indicazione:

a) nome dell'ente di diritto pubblico, convenzione, consorzio, legato, società di diritto privato quale associazione, fondazione, società commerciale o altro alla quale il comune partecipa;
b) nome del dicastero e del o dei municipale/i responsabile/i;
c) nome del rappresentante/i e/o supplente/i del comune responsabile/i;
d) breve resoconto della attività svolta nell'interesse del comune (rapporto di gestione);
e) resoconto dei gettoni di presenza, indennità di trasferta e indennità percepite dal rappresentante del comune.

[3]Il municipio terrà aggiornata sul proprio sito internet l'indicazione di tutti i soggetti esterni partecipati dal comune e propri eventuali rappresentanti in questi.

Art. 115e[12]
Ratifica di decisioni straordinarie importanti da parte dei rappresentanti del comune in soggetti esterni

[1]Il municipale capo dicastero, responsabile del rappresentante del comune in seno ad un soggetto esterno in cui il comune partecipa, deve mantenere un corretto e tempestivo flusso di informazioni con lo stesso.

[2]Nel caso in cui l'organo esecutivo del soggetto esterno dovesse adottare decisioni che possono avere effetti economici nei confronti del comune che divergono sostanzialmente da quanto sottoposto e deliberato dal consiglio comunale, oppure che possono avere effetti finanziari importanti per il comune, il rappresentante è tenuto ad informare tempestivamente il municipale responsabile che a sua volta informerà il municipio, e che eventualmente chiederà una delibera consultiva da parte del consiglio comunale.

[3]Restano riservate eventuali disposizioni imperative di diritto pubblico o privato.

Art. 115f[12]
Procedura in caso di conflitto di interessi tra organi o membri di organi del comune al contempo rappresentanti del comune in soggetti esterni

[1]Nel caso in cui il rappresentante del comune in un soggetto esterno si trova a dover prendere una decisione nell'ente partecipato suscettibile di collidere con interessi del comune, egli, compatibilmente con le normative di diritto privato, cercherà di ottenere tempestivamente indicazioni dal municipale responsabile, dal municipio o dal consiglio comunale tramite il municipio, secondo l'importanza strategica della decisione.

[2]Restano riservate eventuali disposizioni imperative di diritto pubblico o privato.

Art. 115g[12]
Indennità dei rappresentanti del comune in soggetti esterni

[1]Le indennità riconosciute dai soggetti esterni, enti di diritto pubblico e privato di cui il comune partecipa, ai singoli rappresentanti del comune nei consigli direttivi e nei consigli di amministrazione sono riversate al comune. Sono riservati disposti imperativi del diritto superiore.

[2]Al rappresentante del comune spettano i gettoni di presenza e l'indennità di trasferta riconosciuti dai soggetti esterni a ogni membro del rispettivo consiglio direttivo o consiglio di amministrazione.

[3]Il comune versa al singolo rappresentante un'indennità particolare per ogni seduta di consiglio direttivo o di consiglio di amministrazione a cui lo stesso partecipa, la quale tenga conto in modo adeguato del lavoro richiesto per l'assolvimento del mandato. L'indennità è fissata dal municipio, tenendo conto di un minimo di CHF 50.- e di un massimo di CHF 500.- per seduta.

[4]La documentazione relativa ai gettoni di presenza, indennità di trasferta e indennità delle altre partecipate potrà essere richiesta ai rappresentanti del comune dal municipale responsabile, dal segretario comunale o dalla commissione della gestione nell'ambito del esame del consuntivo.

Art. 115h
Concessioni

[1]Il comune può dare in concessione a terzi servizi comunali di interesse pubblico secondo le condizioni previste agli articoli 193 f-i LOC.

[2]Alle concessioni già in essere al 30 giugno 2019 e fino alla loro scadenza non sono applicabili gli articoli 193f, 193g e 193h LOC mentre restano applicabili gli articoli 35, 36 e 38 della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907. Sono riservati i disposti di legge speciale (v. articolo 217 cpv. 2 LOC).

TITOLO ~~DECIMO~~ TREDICESIMO
DISPOSIZIONI FINALI E ABROGATIVE

Art. 116
Diritto suppletorio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni della LOC e delle relative norme di applicazione.

Art. 117
Modificazioni

[1]Il regolamento comunale concernente il prelievo di tasse per l'occupazione del suolo pubblico comunale, per il rilascio delle licenze edilizie dei permessi di abitabilità e per l'esposizione di insegne del 20 dicembre 1982 è completato nel seguente modo:
"Art. 13 Tasse di polizia; b) importo.
cfr 1-13.97: invariate
cfr 13.98 (nuova):
Tasse di posteggio dei veicoli: nei posteggi all'aperto muniti di parchimetro può essere riscosso un importo fino al massimo di fr. 2.- all'ora; negli autosili comunali fino a un massimo di fr. 5.- all'ora."

Art. 118
Entrata in vigore

[1]Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

[2]Le disposizioni relative agli onorari, agli stipendi, alle diarie e alle indennità (art. 84, 85 e 86) entrano in vigore con effetto retroattivo al 1. gennaio 1990.

Art. 118 bis[1]
Norme transitorie

[1]Durante il periodo dal 1°gennaio 1993 al 31 dicembre 1997 il Municipio è autorizzato sulla base dell'andamento economico generale e della situazione finanziaria del Comune, a riconoscere solo parzialmente l'adeguamento degli onorari e delle diarie secondo gli art. 84 e 86, ritenuto tuttavia il riconoscimento di almeno il 50 % del rincaro effettivamente intervenuto.

[2]Gli onorari e le indennità per il 1993 possono essere stabiliti in base ai criteri del cpv 1.

Art. 118 ter[8]
Norma transitoria

Durante il periodo dal 1. gennaio 1997 al 31 dicembre 2000 il Municipio è autorizzato, sulla base dell'andamento economico generale e della situazione finanziaria del Comune, a sospendere il finanziamento dei gruppi politici previsto dall'art. 87.

Art. 118 quater[12]
Norma transitoria

[1]Le disposizioni relative agli art. 84, 85 e 115g entrano in funzione a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo alla ratifica ed approvazione del presente regolamento.

[2]Le disposizioni relative all'art. 115 c si applicano a partire dalle nuove nomine per i membri del consiglio d'amministrazione, mentre per i rappresentanti presso le assemblee degli azionisti o altre a partire dal 1. gennaio dell'anno successivo alla ratifica ed approvazione del presente regolamento.

Art. 119
Abrogazioni

Sono abrogati il regolamento organico comunale del 3 luglio 1972, il regolamento interno del consiglio comunale del 15 aprile 1957 e ogni altra norma contraria o incompatibile con il presente regolamento.

Adottato dal consiglio comunale nella seduta del 17 dicembre 1990.
Approvato dal Dipartimento delle istituzioni con risoluzione no. 130 RE del 17 marzo 1992.

[1]Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 21 dicembre 1992.
Approvata dal Dipartimento delle istituzioni con delega del Consiglio di Stato, con risoluzione no. 130-RE-2692 del 14 gennaio 1994.

[2]Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 7 marzo 1994.
Approvata dal Dipartimento delle istituzioni su delega del Consiglio di Stato con risoluzione no. 130-RE-3087 del 16 maggio 1994.

[3]Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 13 giugno 1994.
[4]Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 4 luglio 1994.
Approvate dal Dipartimento delle istituzioni su delega del Consiglio di Stato con risoluzione no. 130-RE-3324 del 4 ottobre 1994.

[5]Modifiche adottate dal Consiglio Comunale con risoluzione del 19 dicembre 1994.
Approvate dal Dipartimento delle istituzioni su delega del Consiglio di Stato con risoluzione no. 130-RE-3575 del 21 febbraio 1995.

[6]Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 6 marzo 1995.
Approvate dal Dipartimento delle istituzioni su delega del Consiglio di Stato con risoluzione no. 128-RE-3831 del 14 aprile 1995.

[7]Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 13 giugno 1994.
[8]Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 16 dicembre 1996.
Approvate dal Dipartimento delle istituzioni su delega del Consiglio di Stato con risoluzione no. 128-RE-4604 del 21 gennaio 1997.

[9]Modifiche adottate dal Consiglio Comunale con risoluzione del 28 agosto 2000.
Approvate dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione no. 128-RE-6337 del 3 novembre 2000.

[10]Modifiche adottate dal Consiglio Comunale con risoluzione del 23 giugno 2003.
Approvate dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione no. 128-RE- 7930 del 29 luglio 2003.

[11]Modifiche adottate dal Consiglio Comunale con risoluzione del 27 settembre 2004.
Approvate dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione no. 128-RE- 8385 del 5 novembre 2004.

[12]Modifiche adottate dal Consiglio Comunale con risoluzione del 29 novembre 2010.
Approvate dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione no. 128-RE-11268 del 15 febbraio 2011.

[13]Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 26 marzo 2013.
Approvata dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione no. 128-RE-12333 del 22 maggio 2013.

Allegato 2

al M.M. no. 94 concernente l'aggiornamento del Regolamento comunale della Città di Locarno del 17 dicembre 1990 a seguito di recenti modifiche legislative di rango superiore, in particolare della Legge organica comunale del 10 marzo 1987.

TABELLA COMPARATIVA

tra l'attuale regolamentazione e quella proposta dal M.M. no. 94

Osservazioni preliminari

La base legale di rango cantonale con le sue recenti modifiche, messe in rilievo in **grassetto,** è riportata nella prima colonna a sinistra; le conseguenti modifiche del ROC proposte con il MM, con la ripresa del testo in vigore interessato in cui sono messi in evidenza gli stralci (~~testo stralciato~~) e le aggiunte (testo aggiunto), si trovano nella colonna centrale; le motivazioni/osservazioni sono state inserite nella terza colonna.

Base legale di rango superiore	Proposta di modifica nel ROC	Osservazioni
Se non indicato diversamente gli articoli si riferiscono alla LOC		**Abbreviazioni/simboli utilizzati:** **Circolare SEL** = pubblicazione edita dalla Sezione degli enti locali del Dipartimento istituzioni del Cantone Ticino, consultabile all'indirizzo web https://www4.ti.ch/di/sel/comuni/circolari-e-direttive/ **Numero arabo all'inizio di un'osservazione** = riferimento al numero posto al termine del capoverso dell'articolo ROC per cui si fa l'osservazione.
	Art. 1 **Nome, stemma, bandiera e sigillo** [1]Il nome del comune è Locarno. [2]Lo stemma e la bandiera comunali raffigurano il leone (pardo) rampante in argento su sfondo azzurro (allegato 1). [3]Il sigillo comunale è in metallo, porta la dicitura "comune di Locarno", raffigura lo stemma ed ha un diametro di mm 32 (allegato 1). [4]Hanno pure valore ufficiale i duplicati nella forma del timbro.	Aggiunta della cifra 4 quale nuova numerazione della precedente seconda frase del cpv. 3.
	Art. 2 **Suddivisione del territorio** [1]Il territorio del comune è suddiviso nei seguenti quartieri: - Brè sopra Locarno	

Base legale di rango superiore	Proposta di modifica nel ROC	Osservazioni
	- Campagna - Cardada-Colmanicchio - Città Vecchia - Gerre di Sotto - Isola Martella - Monda di Contone - Monti della S.S. Trinità - Ponte Brolla-Vattagne - Quartiere Rusca e Saleggi - Solduno [2]I limiti territoriali sono raffigurati nel piano che costituisce l'allegato 2.	
Art. 4 **Suddivisioni** [1]La parte di un comune costituita da un aggregato di case abitate, topograficamente distinto e separato dal capoluogo, costituisce una frazione, se il regolamento comunale le attribuisce tale qualità. **Il Regolamento comunale elenca le frazioni.** [2]Il regolamento comunale può parimenti prevedere una suddivisione per quartieri, definendone i confini. [3]L'organizzazione delle frazioni e dei quartieri, **se prevista**, è disciplinata dal regolamento comunale. I relativi organi hanno funzione consultiva **e propositiva**	**Art. 2a** **Organizzazione dei quartieri** **Servizi** 1. Il Municipio provvede alla posa di almeno un albo comunale per ogni quartiere. 2. Il Municipio stabilisce nel decreto di convocazione dell'assemblea comunale il numero e la distribuzione degli uffici elettorali, tenendo conto nel limite del possibile dei quartieri e degli iscritti in catalogo, nonché i giorni e gli orari di voto. 3. Gli uffici e i servizi dell'amministrazione, nel limite del possibile, sono razionalmente ripartiti sul territorio comunale.	Riconosciuto ai quartieri nel nostro comune l'importanza di una valida forma organizzativa quali realtà locali e di contatto con le autorità comunali, anche a seguito delle recenti modifiche all'art. 4 LOC si ritiene ora opportuno inserire un'adeguata regolamenta-zione di base. La Circolare SEL n. 20170424-4, pagina 4, riporta in particolare quanto segue in merito alle modifiche inserite nella LOC e nel RALOC: *La modifica dell'art. 4 LOC è conseguente alla precedente accetta-zione da parte del Gran Consiglio, il 10 maggio 2016, della mozione 8 giugno 2015 presentata da Gianrico Corti e cofirmatari "Aggregazioni e manteni-mento della vitalità negli ex Comuni divenuti quartieri o frazioni". La modi-fica segue le indicazioni e i suggerimenti della Commissione*

Base legale di rango superiore	Proposta di modifica nel ROC	Osservazioni
negli ambiti di loro pertinenza, riservato il diritto di ottenere risposta dal municipio nei tempi previsti dal regolamento comunale. [4]Il numero e la denominazione delle frazioni e dei quartieri possono essere variati con la procedura prevista per la modifica del regolamento comunale. **[5]Il Regolamento comunale può inoltre prevedere la possibilità che detti organi siano dotati** di un budget finanziario e ne disciplina le modalità. **Art. 2 RALOC** **Suddivisioni** **(art. 4 legge)** [1]Il regolamento comunale stabilisce e elenca le frazioni e i quartieri. [2]Il regolamento comunale può prevedere un'organizzazione di frazione o quartiere, inoltre un budget finanziario a favore dei relativi organi con le modalità di utilizzo.	**Art. 2b** **Associazioni e Pro di Quartiere** 1. Le Associazioni e Pro di Quartiere sono organismi di natura consultiva di partecipazione della comunità locale alla vita cittadina, e sono rappresentative degli interessi dei singoli Quartieri. In particolare, esse hanno il compito di stimolare la conoscenza, il dibattito, la collaborazione dei cittadini su tutti i temi legati alla vita sociale ed amministrativa della Città, di interpretare la voce e le esigenze della popolazione e di favorire la più efficace rispondenza della pubblica Amministrazione ai problemi generali e particolari del Quartiere. 2. L'Amministrazione comunale, nel limite del possibile e compatibilmente con i bisogni e le risorse disponibili, si adopera per favorire lo svolgimento della relativa attività associativa. 3. Se richiesto dalla maggioranza delle Associazioni e Pro di Quartiere, il Municipio può convocare un Forum delle Associazioni e Pro di Quartiere per discutere di problematiche che siano possibilmente comuni e condivise da tutti i sodalizi coinvolti.	*della legislazione, fatti propri dal Parlamento, in quella sede.* *cpv. 1* *È lasciata, come ora, al Regolamento comunale la decisione se considerare o meno frazione un "aggregato di case". Per chiarezza, tuttavia, il cpv. 1 stabilisce che il regolamento deve prevedere un'esplicita elencazione delle frazioni.* *cpv. 3* *E' specificato che gli organi di quartiere/frazione, oltre che consultivo, hanno anche un ruolo propositivo. Questo "ruolo propositivo" non consiste però in una facoltà di intervenire in modo vincolante nel processo decisionale degli organi comunali, bensì nella possibilità di formulare proposte che potranno semmai avere valenza e peso politico. Vi sono quindi analogie con l'istituto della petizione. Gli strumenti atti a vincolare effettivamente l'attività comunale rimangono quelli tradizionali, ovvero l'iniziativa e il referendum. La mozione rimane invece lo strumento vincolante principale da parte dei consiglieri comunali.*
	TITOLO SECONDO **ORGANIZZAZIONE POLITICA** *(…omissis…)*	

Base legale di rango superiore	Proposta di modifica nel ROC	Osservazioni
Art. 13 **In pubblica seduta**	**Art. 9** **Attribuzioni**	
[1]L'assemblea in seduta pubblica:	[1]Il consiglio comunale:	
(…omissis…)	*(…omissis…)*	
c) approva il preventivo del comune e delle aziende comunali e il fabbisogno da coprire con l' imposta; stabilisce inoltre il moltiplicatore;	c) approva il preventivo del comune e delle ~~sue aziende municipalizzate~~ aziende comunali e il fabbisogno da coprire mediante imposta; stabilisce inoltre il moltiplicatore;	Modifiche come a BU 10/2019 del 05.03.2019, Revisione LOC e abrogazione LMSP.
(…omissis…)	*(…omissis…)*	
m) decide l'assunzione o la concessione a terzi da parte del comune di servizi di interesse comunale, anche in regime di privativa;	m) decide l'assunzione o la concessione a terzi da parte del comune di servizi di interesse comunale, anche in regime di privativa;	Modifiche come a BU 10/2019 del 05.03.2019, Revisione LOC e abrogazione LMSP.
(…omissis…)	*(…omissis…)*	
p) nomina **a maggioranza semplice** i delegati del comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il comune è parte; sono riservati leggi speciali e i casi di competenza municipale;[18]	p) nomina ~~con il sistema proporzionale~~ a maggioranza semplice i delegati del comune negli altri enti di diritto pubblico o privato in cui il comune è parte; sono riservati i casi di competenza municipale;	Modifica imperativa imposta dalla LOC a partire dal 1.1.2015. La Circolare SEL n. 2014-12, pagina 1 e 2, riporta quanto segue in merito alle modifiche inserite nella LOC e nel RALOC: *La modifica è intervenuta a seguito dell'accettazione dell'iniziativa parlamentare 27 gennaio 2014, presentata nella forma generica da A. Rückert e cofirmatari. Al proposito rinviamo al rapporto della Commissione della Legislazione del 3 settembre 2014, in cui sono diffusamente illustrati i motivi che hanno portato alla modifica in questione. Il rapporto e l'iniziativa sono consultabili in: www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/inizgeneriche/IG543.htm*

Base legale di rango superiore	Proposta di modifica nel ROC	Osservazioni
		Secondo il nuovo art.13 cpv. 1 let. P LOC la designazione da parte del Legislativo comunale dei delegati dei Comuni negli enti di diritto pubblico e privato di cui il Comune è parte non dovrà più rispettare criteri di ripartizione proporzionale, in base alle forze politiche presenti in Consiglio comunale. *Questi criteri erano stati introdotti, in sede di dibattito parlamentare, in occasione della riforma decisa dal Gran Consiglio il 3 febbraio 1999. In base all'art. 13 cpv. 1 let. p LOC finora in vigore il Legislativo era quindi in sostanza organo di semplice ratifica della proposta dei diversi gruppi politici; inoltre quando vi era un solo rappresentante da designare, il diritto spettava automaticamente al Gruppo di maggioranza in Consiglio comunale.* *A partire dal 1. Gennaio 2015 nella scelta dei delegati il Legislativo sarà invece libero di scostarsi da criteri di ripartizione politica e potrà tener conti di altri criteri (vedi competenze tecniche, conoscenze del settore, capacità individuali degli interessati, ecc.), consolidando le stesse in decisioni di nomina rese a maggioranza semplice.* *(…omissis…)* q) nomina ogni quattro anni, nella seduta costitutiva, le commissioni permanenti e le commissioni speciali; Semplice riformulazione della frase con identico contenuto.

<table>
<tr><th>Base legale di rango superiore</th><th>Proposta di modifica nel ROC</th><th>Osservazioni</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>RALOC
Deleghe di competenze dal Legislativo al Municipio - Spese non preventivate
(art. 13 cpv. 2, 115, 193a legge)
Art. 5a[7]1Il regolamento comunale stabilisce le deleghe decisionali a favore del municipio previste dall’art. 13 cpv. 2 LOC, avuto riguardo dei seguenti criteri:[8]
<u>Competenze secondo l’art. 13 cpv. 1 lett. e), g), h), l) LOC</u>
<table>
<tr><th></th><th>Limite di delega</th></tr>
<tr><td>Abitanti del Comune</td><td>Importo massimo di Regolamento per oggetto in fr.</td></tr>
<tr><td>fino a 1’000</td><td>30’000.--</td></tr>
<tr><td>da 1’000 a 5’000</td><td>60’000.--</td></tr>
<tr><td>da 5’000 a 10’000</td><td>100’000.--</td></tr>
<tr><td>da 10’000 a 20’000</td><td>150’000.--</td></tr>
<tr><td>da 20’000 a 50’000</td><td>200’000.--</td></tr>
<tr><td>oltre 50’000</td><td>250’000.--</td></tr>
</table>
Il regolamento comunale può inoltre fissare dei limiti massimi complessivi annui.</td><td>2Le singole competenze di cui alle lettere a) (limitatamente alle convenzioni) e), g), h) e l) del presente articolo sono delegate a favore del municipio fino a concorrenza degli importi massimi stabiliti dalle disposizioni dell’autorità cantonale. Il limite massimo globale annuo per investimenti in delega è fissato in CHF 1’000'000.00 (un milione).</td><td>Il Regolamento d’applicazione della LOC dà un ampio margine ai Comuni nel fissare tramite regolamento comunale il limite complessivo annuo di delega decisionale per le competenze di cui all’articolo 9 lett. e, g, h e l ROC.

Non vi sono, e non vi possono essere, delle regole matematiche strettamente oggettive.

Dal punto di vista finanziario, la richiesta dell’innalzamento da fr. 500'000.- a fr. 1'000'000.- viene così motivata:

• Annualmente il comune investe attorno a 10 milioni di franchi, con oscillazioni fra 5 e 20 milioni, per cui un importo complessivo di 1 milione corrisponderebbe a ca. il 10% degli investimenti effettuati. Tale percentuale è la medesima applicata in caso di sorpassi di credito, sopra la quale è necessaria una giustificazione in sede di consuntivo dell’opera.
• Il limite di fr. 500'000.- è in vigore da parecchi anni e non è mai stato adattato, ma oggettivamente i costi di costruzione o i costi in altri ambiti sono aumentati abbastanza regolarmente.</td></tr>
</table>

Base legale di rango superiore	Proposta di modifica nel ROC	Osservazioni
		• Il nuovo limite di fr. 1'000'000.- sarebbe il limite massimo e verrebbe raggiunto solo in rari casi.
Art. 49 **Sessioni ordinarie** [4]Il presidente del consiglio comunale, d'intesa con il municipio e per giustificati motivi, può prorogare di due mesi al mas-simo i termini del capoverso 2. In caso di disaccordo decide il Consiglio di Stato. [5]Il Consiglio di Stato, su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente i termini dei capoversi 3 e 4; la richiesta di proroga della seconda sessione ordinaria deve essere inoltrata entro il 30 novembre.	**Art. 15** **Sessioni ordinarie** [1]Il consiglio comunale si riunisce due volte all'anno in sessione ordinaria. [2]La prima sessione si apre il secondo lunedì di aprile, ma in ogni caso entro il 30 aprile, e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente. [3]La seconda sessione si apre il primo lunedì di dicembre, ma in ogni caso entro il 31 dicembre, e si occupa ~~principalmente~~ in ogni caso del preventivo dell'anno seguente. [4]Il presidente, d'intesa con il municipio, per giustificati motivi può prorogare di due mesi al massimo ~~i~~ il termin~~i~~e di cui a~~i~~l cpv. 2 ~~e 3~~. In caso di disaccordo decide il Consiglio di Stato. [5]Il Consiglio di Stato, su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente i termini di cui a~~i~~ cpv. 3 e 4; la richiesta di proroga della seconda sessione ordinaria deve essere inoltrata entro il 30 novembre.	Proposta del Municipio di adeguamento del termine a quello della LOC. Modifica imperativa imposta dalla LOC a partire dal 1.9.2014 (art 49 cpv. 4 e 5 LOC in correlazione agli art. 56 cpv. 1 e 57 LOC e relativo art. 24 ROC) La Circolare SEL n. 2014-6, pagina 1 e 2, riporta quanto segue in merito alle modifiche inserite nella LOC e nel RALOC: ***Modifiche concernenti la procedura di approvazione dei conti preventivi.*** *Le modifiche in oggetto hanno fatto seguito all'accettazione il 6 novembre 2012 da parte del Gran Consiglio dell'iniziativa*

Base legale di rango superiore	Proposta di modifica nel ROC	Osservazioni
		parlamentare 16 aprile 2012 di Franco Celio e cofirmatari affinché i preventivi comunali siano elaborati e approvati per tempo. *Per i termini di tenuta della seconda seduta ordinaria del Legislativo (ovvero la **seduta sui preventivi**) e per la relativa proroga queste saranno le regole in futuro:* - *La seduta dei preventivi dovrà tenersi entro il **31 dicembre**;* - *Proroghe oltre a questa data non potranno più essere decise in modo autonomo dal Presidente del CC, d'intesa con il Municipio.* *Esse dovranno essere richieste e motivate, al Consiglio di Stato e per esso alla Sezione Enti locali.* *La richiesta di proroga dovrà essere inoltrata entro **il 30 novembre.***
Art. 56 **Messaggi municipali** [1]I messaggi al consiglio comunale, motivati per iscritto, devono essere trasmessi ai consiglieri comunali almeno trenta giorni prima della seduta. Il messaggio sul preventivo va trasmesso entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.	**Art. 24** **Messaggi municipali e rapporti commissionali** [1]I messaggi del municipio al consiglio comunale, ~~formulati~~ motivati per iscritto, devono essere trasmessi ai consiglieri comunali immediatamente e comunque almeno 30 giorni prima della seduta~~, ai consiglieri~~. Il messaggio sul preventivo va trasmesso entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.	Migliore formulazione. Modifica imperativa imposta dalla LOC a partire dal 1.9.2014, v. CircSel 2014-6 più sopra ricordata.

Base legale di rango superiore	Proposta di modifica nel ROC	Osservazioni
Art. 57 **<u>Ritiro e rinvio</u>** [1]I messaggi ad eccezione di quelli sui conti **preventivi e consuntivi**, possono essere ritirati prima della deliberazione del consiglio comunale. [2]Con deliberazione a maggioranza semplice il consiglio comunale può rinviare i messaggi al municipio, **ad eccezione di quelli sui conti preventivi e consuntivi**.	[2]Il consiglio comunale non può deliberare su trattande non comprese nell'ordine del giorno e che non hanno formato oggetto di esame e di preavviso da parte di una sua commissione, se non è dichiarata l'urgenza dalla maggioranza assoluta dei suoi membri. [3]I rapporti scritti delle commissioni devono essere depositati in cancelleria comunale ostensibili ai cittadini almeno 7 giorni prima della seduta. La cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al municipio e ai singoli consiglieri comunali. [4]I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti preventivi e consuntivi, possono essere ritirati dal municipio prima della deliberazione del consiglio comunale. [5]Con deliberazione a maggioranza semplice il consiglio comunale può rinviare i messaggi al municipio, ad eccezione di quelli sui conti preventivi e consuntivi.	Precisazione. Modifica imperativa imposta dalla LOC a partire dal 1.9.2014, v. CircSel 2014-6 più sopra ricordata che sul tema specifico precisa: *Nel disposto è stato specificato che i messaggi sui conti consuntivi e preventivi* ***non possono né essere ritirati dal Municipio e neppure rinviati dal Consiglio comunale****. Il Legislativo deve quindi obbligatoriamente statuire in merito.*

Base legale di rango superiore	Proposta di modifica nel ROC	Osservazioni
Art. 38 **Proposte di emendamento** [2]È possibile presentare per iscritto proposte di emendamento relative ad un oggetto all'ordine del giorno. Le proposte marginali possono essere decise seduta stante. Le proposte sostanziali, se contenute in un rapporto di una commissione del consiglio comunale incaricata dell'esame del messaggio municipale e se condivise dal municipio, possono essere decise seduta stante. Negli altri casi, l'oggetto deve essere rinviato al municipio affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di 6 mesi. È riservato l'art. 162 cpv. 3. **Art. 59** **Urgenza ed emendamenti** [2]Per le proposte di emendamento formulate su oggetti all'ordine del giorno è applicabile la procedura di cui all'art. 38 cpv. 2.	**Art. 29** **Conclusione** [1]Chiusa la discussione, il presidente, senza fare riassunti, sottopone al consiglio comunale l'ordine in cui le proposte di voto saranno messe in votazione. [2]Le proposte di emendamento relative ad un oggetto all'ordine del giorno, anche quelle formulate in seduta da parte dei consiglieri comunali, devono essere formalizzate per scritto e consegnate al Presidente prima della votazione. [3]E' possibile il reclamo contro l'ordine di votazione proposto dal presidente: in questo caso decide il consiglio comunale a maggioranza semplice.	Modifica imperativa imposta dalla LOC a partire dal 1.9.2014, v. CircSel 2014-6, pag 4: *È stato introdotto il principio per il quale le proposte di emendamento ai messaggi municipali dovranno essere presentate* ***in tutti i casi per iscritto****:* - *In un rapporto commissionale;* - *La formulazione per iscritto – con consegna della stessa al Presidente del Consiglio comunale – dovrà essere rispettata anche quando le proposte di modifica sono presentate e formalizzate direttamente dai consiglieri o dai cittadini in seduta.*
	Art. 30 **Svolgimento della votazione** [3]La proposta con il maggior numero dei consensi va messa in votazione finale. In sede di adozione o modifica di regolamenti comunali, convenzioni, statuti consortili e mandati di prestazioni, la votazione finale sui singoli articoli può essere supplita dal voto finale sul complesso.	Specificazione introdotta in concomitanza a quella di ugual tenore inserita all'art. 9 cpv. 3 RALOC e in vigore dal 01.07.2019. A Locarno era già da tempo prassi procedere come ora qui specificato. (v. Circolare SEL n. 2019-5)

Base legale di rango superiore	Proposta di modifica nel ROC	Osservazioni
	[4]Le proposte aventi carattere sostanziale se contenute in un rapporto commissionale e se sono condivise dal Municipio possono essere decise seduta stante; negli altri casi sono rinviate al Municipio affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di sei mesi dalla seduta. E' riservato l'art. 177 cpv. 3 LOC.	Si approfitta della presente modifica del ROC per inserire (e quindi ricordare) il rinvio, già presente nella LOC, alla regolamentazione particolare riguardante l'approvazione del moltiplicatore d'imposta. Modifica art. come a BU 10/2019 del 05.03.2019, Revisione LOC e abrogazione LMSP.
Art. 60 **Sistema di voto** [1]Il consiglio comunale vota e **nomina** per alzata di mano. **Sono riservati i capoversi seguenti e leggi speciali.** [2]Esso vota per appello nominale o per voto segreto se sarà deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione. **[3]In materia di concessione dell'attinenza comunale il sistema di voto è disciplinato dal regolamento comunale.**	**Art. 31** **Modo di votazione** [1]Le votazioni, incluse quelle concernenti la concessione dell'attinenza comunale e le nomine di competenza del consiglio comunale, avvengono, di regola, in modo manifesto;[1] se necessario è eseguita la controprova; sono riservati i capoversi seguenti e leggi speciali.[2]	1. Adeguamento dell'indicazione del modo di espressione del voto palese, non solo con la tradizionale alzata di mano, ma pure con qualsiasi altro sistema adeguato di manifestazione palese della decisione di ogni singolo consigliere, primo fra tutti come in vigore presso il nostro comune con sistema elettronico. Le terminologia "in modo manifesto" è pure utilizzata a livello cantonale (v. Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC)) e pure a livello comunale (per. es Comune di Lugano). Considerato quanto sopra, il nostro adeguamento non si trova in conflitto con l'attuale meno adeguata denominazione "per alzata di mano" ancora presente nella LOC all'art. 60 cpv. 1. 2. (migliore specificazione ripresa dalla LOC art 60 cpv 1) (CircSel 2018-5)

Base legale di rango superiore	Proposta di modifica nel ROC	Osservazioni
[4]Per le nomine giusta l'art. 13 cpv. 1 lett. p) si procede per voto segreto se il numero dei candidati eccede quello delle cariche; il Regolamento di applicazione regola gli aspetti relativi a scrutinio e validità delle schede.	[2]Il sistema di voto elettronico conta in occasione di ogni singola votazione i voti emessi da ogni consigliere comunale. I voti dei consiglieri e il risultato della votazione appaiono su schermi elettronici. Una volta riportato il risultato della votazione nel verbale delle risoluzioni della seduta lo stesso non resterà registrato nel dispositivo del voto elettronico. In caso di difetto del dispositivo elettronico la votazione avviene per alzata di mano. [3] [3]Si procede per appello nominale o per voto segreto su proposta di uno o più consiglieri comunali e se così è deciso, tramite preliminare votazione manifesta, dalla maggioranza semplice dei votanti.[4] [4] Per le nomine giusta l'art. 9 cpv. 1 lett. p) si procede per voto segreto, giusta le modalità previste all'art. 31a, se il numero dei candidati eccede quello delle cariche. [5]	3. regolamentazione proposta dal Municipio, conforme alle modalità adottate, e verificate confacenti, nello svolgimento pratico delle sedute di CC a seguito dell'introduzione del voto elettronico. 4. Modifica redazionale proposta dal Municipio con più chiara formulazione. 5. v. modifica LOC 60 cpv. 4 imperativa, entrata in vigore il 1.10.2018. La Circolare SEL n. 2018-5, pagina 1 e 2, riporta quanto segue in merito alle modifiche inserite nella LOC e nel RALOC: *Ricordiamo che la **competenza del Legislativo comunale** a designare i delegati del Comune in seno agli organi dei soggetti enti esterni è stabilita **all'art. 13 cpv. 1 let. o LOC** per i Consorzi di Comuni, **all'art. 13 cpv. 1 let. p LOC** per gli altri Enti.* *Il noto caso delle nomine in seno al LAC*

Base legale di rango superiore	Proposta di modifica nel ROC	Osservazioni
		Lugano ha evidenziato "zone grigie" per le designazioni dei delegati in seno agli enti esterni (art. 13 cpv. 1 let. p LOC), da cui è scaturita pure una procedura di ricorso. *Il Gran Consiglio ha pertanto di recente adottato una modifica degli articoli della LOC, a seguito di un'iniziativa parlamentare. I relativi atti (Iniziativa del 10 ottobre 2016 di A. Rückert e cofirmatati; Messaggio governativo n. 7353 del 5 luglio 2017 e Rapporto commissionale n. 7353R del 7 marzo 2018 sono consultabili in:* *https://www.4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=118836.* *La modifica adottata dal Gran Consiglio segue la proposta della Commissione della legislazione, che (differentemente dal Governo) ha ritenuto il sistema della maggioranza relativa in un unico turno non auspicabile, preferendo quello della maggioranza assoluta. Secondo i nuovi disposti LOC e RALOC, la procedura è sintetizzabile come segue.* *<u>Sistema di voto</u>* *Alle procedure di nomina si applicherà il* ***sistema di voto per alzata di mano*** *(vedi art. 60 cpv. 1 LOC), a meno che il Legislativo decida a maggioranza dei votanti prima della votazione il voto segreto o quello nominale (art. 60 cpv. 2 LOC).* ***Se il numero dei candidati eccede a quello delle persona da eleggere, si procederà***

Base legale di rango superiore	Proposta di modifica nel ROC	Osservazioni
		obbligatoriamente per voto segreto *(n. art. 60 cpv. 4 LOC). Le modalità del voto segreto saranno stabilite dal n. art. 9a RALOC.* *Procedura di voto* *La designazione avverrà se necessario in due turni (art. 31a LOC):* - ***1. turno di elezione a maggioranza assoluta*** *In un* ***1. turno*** *di elezione* ***sono eletti i candidati che raccolgono almeno la maggioranza assoluta.*** *Se tutti i candidati da eleggere raggiungono al primo turno la maggioranza assoluta la procedura è conclusa.* - ***2. turno di elezione a maggioranza dei voti*** *Per i candidati che non hanno raggiunto la maggioranza assoluta – e se vi sono ancora candidati da eleggere – si passa ad un 2. Turno, in cui sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.*
Art. 9a RALOC **Elezione dei delegati negli enti esterni - Voto segreto** 1I membri del legislativo presenti ricevono una scheda con indicazione dell'elezione, del numero dei candidati da eleggere, dei voti da attribuire corrispondenti al numero di candidati da eleggere, del nome dei	**Art. 31a** **Modalità per il voto segreto nelle elezioni dei delegati negli altri enti** 1I membri del legislativo presenti ricevono una scheda con indicazione dell'elezione, del numero dei candidati da eleggere, dei voti da attribuire corrispondenti al numero di	v. nuovo articolo 9a RALOC imperativo per elezioni dei delegati enti esterni (CircSel 2018-5) Siccome con l' attuale tecnologia informatica non può essere garantito che lo schermo, spento in tali occasioni, possa accidentalmente riaccendersi e quindi svelare chi ha votato che cosa, nei casi di voto segreto non si utilizza pertanto il sistema di

Base legale di rango superiore	Proposta di modifica nel ROC	Osservazioni
candidati. Essi depongono la scheda nell'urna. 2Il numero delle schede distribuite e quello delle schede rientrate è annunciato dal Presidente alla chiusura dello scrutinio. Se il numero delle schede rientrate supera quello delle distribuite, lo scrutinio è dichiarato nullo e va ripetuto. 3La scheda che reca suffragi per un numero di candidati inferiore a quello dei candidati da eleggere è valida. 4Sono nulle le schede che: a) non sono ufficiali o sono illeggibili; b) portano segni di riconoscimento o recano espressioni estranee all'elezione; c) recano più suffragi per lo stesso candidato; d) recano suffragio per una persona che non è tra i candidati; e) recano suffragi per un numero di candidati superiore al numero da eleggere.	candidati da eleggere, del nome dei candidati. Essi depongono la scheda nell'urna. 2Il numero delle schede distribuite e quello delle schede rientrate è annunciato dal Presidente alla chiusura dello scrutinio. Se il numero delle schede rientrate supera quello delle distribuite, lo scrutinio è dichiarato nullo e va ripetuto. 3La scheda che reca suffragi per un numero di candidati inferiore a quello dei candidati da eleggere è valida. 4Sono nulle le schede che: a) non sono ufficiali o sono illeggibili; b) portano segni di riconoscimento o recano espressioni estranee all'elezione; c) recano più suffragi per lo stesso candidato; d) recano suffragio per una persona che non è tra i candidati; e) recano suffragi per un numero di candidati superiore al numero da eleggere. 5 I nominativi dei candidati proposti vanno di regola comunicati almeno tre giorni prima alla cancelleria comunale.	voto elettronico e si procede invece con la modalità di utilizzo di scheda e urna. v. cpv. 5 come il nuovo capoverso 5 dell'articolo 9a RALOC, (CircSel 2019-5: *"Per permettere un'adeguata preparazione del materiale per l'elezione dei rappresentanti…"*)

Base legale di rango superiore	Proposta di modifica nel ROC	Osservazioni
	Art. 31b **Modalità per il voto segreto nelle votazioni** 1I membri del legislativo presenti ricevono una scheda con indicazione della votazione. Essi depongono la scheda nell'urna. 2Il numero delle schede distribuite e quello delle schede rientrate è annunciato dal Presidente alla chiusura dello scrutinio. Se il numero delle schede rientrate supera quello delle distribuite, lo scrutinio è dichiarato nullo e va ripetuto. 3Sono nulle le schede che: a) non sono ufficiali o sono illeggibili; b) portano segni di riconoscimento o recano espressioni estranee alla votazione.	Proposta del Municipio di regolamentazione di dettaglio nel caso in cui si procede con il voto segreto (codificazione della prassi). Siccome con l' attuale tecnologia informatica non può essere garantito che lo schermo, spento in tali occasioni, possa accidentalmente riaccendersi e quindi svelare chi ha votato che cosa, nei casi di voto segreto non si utilizza pertanto il sistema di voto elettronico e si procede invece con la modalità di utilizzo di scheda e urna.
Art. 61 **Quoziente di voto** [1]Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei votanti e devono raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del consiglio. **Sono riservati i capoversi seguenti**.	**Art. 32** **Quoziente di voto** [1]Le risoluzioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti e devono raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del consiglio comunale. Sono riservati i capoversi seguenti. [2]I consiglieri esclusi dal voto per collisione secondo quanto disposto dall'art. 25 non sono computati nel numero dei presenti.	migliore specificazione ripresa dalla LOC 61 cpv 1 (CircSel 2018-5)

Base legale di rango superiore	Proposta di modifica nel ROC	Osservazioni
Art. 61 cpv. 2 LOC **Art 61 cpv 5 LOC:** 5Sull'oggetto dell'art. 13 cpv. 1 lett. n) sono riservati i disposti della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit); **Art. 13 cpv. 1 lett. n) LOC** (e 9 cpv. 1lett. n ROC): il CC…accorda l'attinenza comunale; **LCCit** **3. Concessione dell'attinenza comunale:** **Art. 17** 1Conclusi gli accertamenti, il legislativo comunale decide sulla domanda di concessione dell'attinenza comunale. Il rifiuto deve essere motivato e fondarsi su una proposta in tal senso. Il regolamento d'applicazione disciplina la procedura. 2La risoluzione di concessione dell'attinenza è presa a maggioranza dei votanti. Non sono	3Gli oggetti di cui alle lettere d, e, g, h, i, l e m dell'art. 9 e agli articoli 114a e 115h, devono ottenere il voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri del consiglio comunale. 4In caso di parità nelle votazioni di cui al cpv. 1, la votazione viene ripetuta nella seduta successiva; se il risultato è ancora di parità o se il numero dei voti necessari non è raggiunto, la proposta si ritiene respinta. 5Sull'oggetto dell'art. 9 cpv. 1 lett. n) sono riservati i disposti della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit).	Modifiche come a BU 10/2019 del 05.03.2019, Revisione LOC e abrogazione LMSP. Migliore specificazione ripresa dalla LOC 61 cpv 1 (CircSel 2018-5) v. modifica LOC imperativa, art. 61 cpv. 5, in vigore dal 1.1.2018, FU 56/2017 del 24.11.2017.

Base legale di rango superiore	Proposta di modifica nel ROC	Osservazioni
computati gli astenuti, gli esclusi per caso di collisione e nelle votazioni segrete le schede in bianco. 3In caso di parità la votazione è ripetuta immediatamente. Se in quella sede il risultato è ancora di parità, si ritiene la concessione rifiutata. Il regolamento d'applicazione disciplina la prosecuzione della procedura. 4Se la concessione dell'attinenza comunale è definitivamente rifiutata a conclusione della procedura, questa ha termine; sono riservati i rimedi giuridici. **Art. 61** **Quoziente di voto** **6Le elezioni ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 lett. p) avvengono con il sistema della maggioranza assoluta. L'art. 31a è applicabile.** **Art. 31a** **Elezione dei delegati del comune; maggioranze e procedura** **1Le elezioni dei delegati ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 lett. p) avvengono secondo il sistema della maggioranza assoluta al primo turno.** **2La maggioranza assoluta equivale al numero di voti che raddoppiato dà un**	6Le elezioni dei delegati ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. p) avvengono secondo il sistema della maggioranza assoluta al primo turno. La maggioranza assoluta equivale al numero di voti che raddoppiato dà un totale superiore di almeno un'unità a quello delle schede valide e computabili. Se la maggioranza assoluta non è raggiunta, ha luogo un secondo turno col sistema della maggioranza relativa. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi computabili.	v. modifica LOC imperativa, 61 cpv. 6 e 31a (CircSel 2018-5) v. le osservazioni già espresse in merito alle modifiche all'art. 31 cpv. 4.

Base legale di rango superiore	Proposta di modifica nel ROC	Osservazioni
totale superiore di almeno un'unità a quello delle schede valide e computabili. **[3]Se la maggioranza assoluta non è raggiunta, ha luogo un secondo turno col sistema della maggioranza relativa. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi computabili.** **[4]Le astensioni, o in caso di scrutinio segreto le schede bianche e le schede nulle, non sono in alcun caso computate.** **[5]Se vi è parità di voti, si procede immediatamente con un ulteriore scrutinio. In caso di nuova parità il Presidente procede al sorteggio.**	Le astensioni, o in caso di scrutinio segreto le schede bianche e le schede nulle, non sono in alcun caso computate. Se vi è parità di voti, si procede immediatamente con un ulteriore scrutinio. In caso di nuova parità il Presidente procede al sorteggio.	
Art. 65 **Interrogazioni** Il regolamento comunale può prevedere l'istituto delle interrogazioni scritte da parte dei consiglieri comunali e ne disciplina le modalità. **Il Municipio nelle risposte alle interrogazioni si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere**	**Sezione 4** **Diritti politici dei consiglieri comunali** **Art. 35** **Interrogazione** [1]Il consigliere comunale può interrogare in ogni tempo e per iscritto il municipio, che risponde entro ~~30~~ 60 giorni. Tutte le interrogazioni dei consiglieri comunali e le risposte del Municipio sono trasmesse a ogni consigliere comunale, salvo richiesta contraria dell'interrogante.	Portiamo qui la suggestione di aumentare il termine a 60 giorni (come per esempio nel ROC di Mendrisio) o a 90 giorni (ROC Lugano) per rispondere alle interrogazioni, ritenuto l'effettiva necessità spesso riscontrata di adeguato tempo per emettere un tale atto.

Base legale di rango superiore	Proposta di modifica nel ROC	Osservazioni
aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l'esistenza e l'esatta portata di tale impedimento.	[2]L'interrogante non soddisfatto può trasformare la sua interrogazione in interpellanza. [3]Il Municipio nelle risposte alle interrogazioni si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l'esistenza e l'esatta portata di tale impedimento.	Si ritiene opportuno inserire nel nostro ROC quanto la LOC ha integrato agli art. 65 e 66 cpv. 5 in merito a interrogazioni e interpellanze, norme imperative, cosicché sia ancor meglio ritenuto dagli organi comunali il rispetto ad una corretta comunicazione. La Circolare SEL n. 2017-4, pagina 3, riporta quanto segue in merito alle modifiche inserite nella LOC : *Riportiamo motivazioni e intendimenti del Rapporto commissionale n. 7193R del 14 dicembre 2016:* *"L'atto parlamentare in oggetto chiede la completazione della Legge sul Gran Consiglio e della Legge organica comunale prendendo lo spunto dalle "Direttive sull'informazione e la comunicazione della Repubblica e Cantone Ticino" elaborate dal Consiglio di Stato. ... omissis ... .* *L'esigenza di informare riguarda ogni aspetto dell'attività del Consiglio di Stato e dell' Amministrazione cantonale. In generale, la comunicazione accompagna e favorisce l'allestimento, la messa in atto e la giustificazione delle decisioni.* *Le autorità si impegnano quindi ad applicare verso l'esterno, in ogni momento, una politica di informazione coerente, attiva, puntuale, trasparente e aperta.* *Coerente - il principio di collegialità è definito dalla Costituzione cantonale e dal Regolamen-*

Base legale di rango superiore	Proposta di modifica nel ROC	Osservazioni
		to sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione. Di principio i membri del Consiglio di Stato devono essere solidali con i colleghi e con le deliberazioni del Collegio. Un membro del Consiglio di Stato può, informandone il Collegio, esprimere le proprie divergenze di voto e di opinione. *Attiva - le autorità informano spontaneamente, per rispondere al diritto del cittadino di conoscere i processi decisionali e il funzionamento dell'ente pubblico.* *Puntuale - le autorità informano tempestivamente riguardo alle loro decisioni. Anche risultati parziali, tappe intermedie e varianti vanno rese pubbliche, su temi di pubblico interesse, non appena le circostanze lo permettono.* *Trasparente - le autorità informano in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti* *negativi. Per principio, tutte le richieste scritte e orali dei media devono essere evase, nei limiti previsti dalle normative superiori.* *Aperta - le autorità non si limitano a esprimere unilateralmente il loro punto di vista ma promuovono il dialogo con la cittadinanza predisponendo un calendario di incontri pubblici e manifestazioni. Compatibilmente con la politica di informazione del Consiglio di*

Base legale di rango superiore	Proposta di modifica nel ROC	Osservazioni
		Stato, vengono sfruttate le possibilità offerte dalle nuove tecnologie di comunicazione. *Secondo l'iniziativa anche la comunicazione tra il Governo e il Parlamento deve avvenire secondo i principi elencati nella Direttiva del 1° ottobre 2013 e per questo motivo la Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato deve essere così completata:* *Per analogia l'iniziativa chiede le seguenti modifiche della Legge organica comunale:… omissis…I commissari ritengono indispensabile, per garantire che le comunicazioni tra il Governo e il Parlamento avvengano in modo trasparente, modificare la legge sul Gran Consiglio nella forma proposta dall'iniziativa in parola. Questo per rispettare i principi che lo stesso Consiglio di Stato ha voluto inserire nella direttiva del 1° ottobre 2013 e in particolar modo per quanto riguarda la trasparenza…. omissis …* *Per analogia anche la Legge organica comunale deve essere modificata e completata in questo senso.* *… omissis …*
	Art. 36 **<u>Interpellanza</u>** [1]Ogni consigliere può interpellare il municipio in forma scritta, anche in formato elettronico, su oggetti di interesse comunale.	v. precisazione LOC 66, modifica dal 15.5.2015, Circ.Sel. 2015-1.

Base legale di rango superiore	Proposta di modifica nel ROC	Osservazioni
Art. 66 **Interpellanze** **[5]Il Municipio nelle risposte alle interpellanze si attiene ad una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l'esistenza di tale impedimento.**	Il proponente legge al consiglio comunale il testo dell'interpellanza. [2]Il municipio, di regola, risponde immediatamente. Se l'interpellanza è presentata almeno 7 giorni prima della seduta, il municipio è tenuto a rispondere nella seduta stessa. [3]L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta municipale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell'interpellante e la duplica del municipale. E'ammessa una discussione generale se il consiglio comunale lo decide. [4] Il Municipio nelle risposte alle interpellanze si attiene ad una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l'esistenza di tale impedimento.	modifica redazionale modifica redazionale v. le osservazioni già indicate alla modifica dell'art. 35 cpv. 3 (CircSel 2017-4, art. 66 cpv. 5 LOC)

Base legale di rango superiore	Proposta di modifica nel ROC	Osservazioni
	Art. 37 **Mozione** [1]Ogni consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del consiglio comunale che non sono all'ordine del giorno. [2]Su proposta del presidente le mozioni devono essere demandate dal consiglio comunale ad una commissione permanente o speciale, da designarsi o nominarsi seduta stante. Contemporaneamente sono trasmesse al municipio. [3]Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte; negli altri casi avrà il diritto di essere sentito. [4]Entro sei mesi dalla data di presentazione della mozione il municipio ha la facoltà: a) di allestire un preavviso scritto oppure b) un messaggio a sostegno della proposta. Il municipio se non intende esprimere un preavviso oppure proporre un messaggio, deve fare una dichiarazione in tale senso entro il termine di tre mesi. Esso è pure tenuto a collaborare in ogni fase della procedura fornendo la necessaria documentazione e assistenza. [5]La commissione deve presentare il suo rapporto al consiglio comunale e al municipio entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al cpv. 4.	Per quanto riguarda la problematica delle mozioni inevase, i cui autori non siedono più in Consiglio comunale, al capoverso 7 dell'art. 37 che qui si riprende integralmente per migliore visione d'insieme, si propone una regolamentazione simile a quella prevista a livello cantonale e contenuta nella Legge sui rapporti tra Gran Consiglio e Consiglio di Stato (v. art. 110**:** *1 Le iniziative e le mozioni i cui firmatari non sono più membri del Gran Consiglio sono stralciate, salvo che esse siano riprese da altri deputati. 2 I Servizi del Gran Consiglio informano il Gran Consiglio dell'avvenuto stralcio.*) Questa proposta di modifica segue in particolare e da ultimo l'esito della presentazione in occasione della seduta di Consiglio comunale del 13 novembre 2017 dell'interpellanza del consigliere comunale Nicola Pini e cofirmatari "Per una migliore regolamentazione e gestione delle mozioni" e relativa risposta del Municipio. In sintesi qui di seguito le domande e risposte all'interpellanza, delle quali l'interpellante, anche a none dei cofirmatari, si era dichiarato molto soddisfatto: *Risposte alle domande* *1. Cosa ne pensa di implementare una prassi analoga a quella cantonale? In particolare che le mozioni i cui firmatari non sono più membri del Consiglio Comunale sono stralciate, salvo che esse siano riprese da altri Consiglieri*

Base legale di rango superiore	Proposta di modifica nel ROC	Osservazioni
	[6]Il municipio deve esprimersi entro due mesi in forma scritta sulle conclusioni della commissione e mettere l'oggetto all'ordine del giorno per la più prossima seduta del consiglio comunale. [7]Le mozioni, i cui firmatari non sono più membri del Consiglio comunale, sono stralciate, salvo che esse siano riprese da altri consiglieri. Il segretariato del Consiglio comunale, ad inizio legislatura, comunica ai Consiglieri comunali le mozioni anzidette chiedendo quali di queste vengono riprese da consiglieri in carica. In caso di mancata comunicazione di ripresa entro la fine dell'anno di insediamento, le mozioni in questione vengono stralciate d'ufficio. Il segretariato del Consiglio comunale informa in seguito il Consiglio comunale dell'avvenuto stralcio.	*Comunali (entro la fine dell'anno di insediamento) o già oggetto di un rapporto commissionale?* Il Municipio è favorevole alla proposta dell' interpellante e cofirmatari di implementare una prassi analoga a quella cantonale, nei termini indicati nella stessa interpellanza. A breve termine sarà pertanto presentato un Messaggio municipale prevedente l'inserimento di questa specifica regolamentazione quale nuovo capoverso all'art. 37 del Regolamento comunale. *2. In tal caso, il Municipio si incarica di fornire ai Consiglieri Comunali, a inizio legislatura, la lista delle mozioni pendenti, in modo da permettere a Gruppi e Consiglieri eletti di valutare se riprendere gli atti inevasi di coloro che non siedono più nel consesso?* Una volta adottato tale articolo del Regolamento comunale, il Municipio procederà a fornire ai Consiglieri Comunali a inizio legislatura, la lista delle mozioni pendenti, in modo da permettere a Gruppi e Consiglieri eletti di valutare se riprendere gli atti inevasi di coloro che non siedono più nel consesso. Il criterio determinante di stralcio di una mozione è pertanto lo stesso di quello contemplato dalla normativa cantonale, cioè quello del suo interesse, presente o meno, per il legislativo

Base legale di rango superiore	Proposta di modifica nel ROC	Osservazioni
		in carica, indipendentemente dallo stadio in cui si trova l'analisi della mozione stessa. Non riteniamo che la proposta di regolamentazione sia in urto con la LOC, silente su questo tema. Se il principio è valido per gli atti di ugual natura e portata presentati in ambito cantonale, si vede male che un tale principio venga negato a un ente autonomo comunale.
	Sezione 5 **Commissioni del consiglio comunale** **Art. 38[8]** **Commissioni** [1]Il consiglio comunale nomina, tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti commissioni permanenti: a) commissione della gestione b) commissione della legislazione c) commissione del piano regolatore. [2]E' pure facoltà del consiglio comunale di nominare in ogni tempo commissioni speciali per l'esame di determinati oggetti. [3]Il consiglio comunale nomina inoltre ogni anno, nella sessione autunnale e con il sistema della rappresentanza proporzionale, l~~e~~a commission~~i~~e di revisione dell'Azienda acqua potabile~~delle~~	Modifiche come a BU 10/2019 del 05.03.2019, Revisione LOC e abrogazione LMSP.

Base legale di rango superiore	Proposta di modifica nel ROC	Osservazioni
	~~aziende municipalizzate~~, con le attribuzioni e gli obblighi previsti dalla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, fino al previsto adattamento della stessa Azienda e il suo relativo regolamento alle disposizioni degli art. 114b del presente regolamento e 192 c-e LOC entro il 31 dicembre 2021 giusta l'art. 50a LOC. **Art. 39[8,12]** **Composizione e nomina** *(…omissis…)* [5]L~~e~~a commissioni~~e~~ di revisione delle'Azienda dell'acqua potabile ~~aziende municipalizzate~~ si compon~~gono~~e di tre membri e di due supplenti, nominati con il sistema del voto limitato ritenuto che almeno un membro ed un supplente siano membri del consiglio comunale. Detta commissione avrà ancora funzione solo fino alla trasformazione dell'Azienda in azienda comunale giusta l'art. 114b del presente regolamento.	Modifiche come a BU 10/2019 del 05.03.2019, Revisione LOC e abrogazione LMSP.
	Art. 44[12] **Attribuzioni della commissione della gestione** [1]Il controllo e l'esame della gestione è affidato alla commissione della gestione con le facoltà e obblighi di cui agli art. 179 e segg. LOC. *…..(…omissis…)*	Modifiche come a BU 10/2019 del 05.03.2019, Revisione LOC e abrogazione LMSP.

Base legale di rango superiore	Proposta di modifica nel ROC	Osservazioni
	Sezione 6 **Trasmissione atti**	Nuova sezione e nuovo articolo.
	Art. 50a **Trasmissione di atti ai consiglieri comunali in formato elettronico** Ogni consigliere comunale può segnalare un recapito elettronico e chiedere che gli atti di convocazione, i messaggi municipali, i rapporti commissionali e i verbali delle sedute del consiglio comunale gli siano inviati in formato elettronico.	Codificazione della prassi ormai consolidata, di cui all'art. 11a RALOC (v. circsel 2015-3).
	CAPITOLO 4 **Diritti politici del cittadino** ***(…omissis…)***	
	Art. 52 **Lancio dell'iniziativa** [1]Per iniziativa popolare possono essere fatte proposte sugli oggetti di cui alle lettere a, d, e, g, h, i e m dell'art. 9 e agli articoli 114a e 115h, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali. [2]I cittadini che intendono proporre un'iniziativa popolare devono depositare il testo, firmato almeno da tre promotori, presso la cancelleria comunale che ne farà immediata pubblicazione all'albo. I promotori designano un loro rappresentante autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali ed a ritirare l'iniziativa in qualsiasi momento, al più tardi	Modifiche come a BU 10/2019 del 05.03.2019, Revisione LOC e abrogazione LMSP.

Base legale di rango superiore	Proposta di modifica nel ROC	Osservazioni
Art. 77a **Votazione popolare** [1]Se il Consiglio comunale aderisce all'iniziativa, questa si ritiene accolta e la consultazione non ha luogo. Se non aderisce è sottoposta a votazione popolare al più tardi **entro cinque mesi** dalla pubblicazione della risoluzione del Consiglio comunale.	entro 8 giorni dalle deliberazioni del consiglio comunale. La raccolta delle firme deve avvenire entro ~~60~~ 90 giorni dal deposito dell'iniziativa alla cancelleria comunale. [3]La domanda deve essere presentata per iscritto al municipio e deve essere firmata da almeno il 15% dei cittadini, ritenuto un massimo di 3000 cittadini. [4]Nel computo del numero ~~non~~ si tiene conto dei cittadini iscritti nel catalogo al momento del deposito del testo da parte dei promotori, esclusi i ~~dei~~ cittadini all'estero. (…omissis…) **Art. 53** **Controprogetto e votazione** [1]Il consiglio comunale decide sulla domanda di iniziativa entro quattro mesi dalla pubblicazione agli albi della decisione municipale di ~~proponibilità~~ regolarità e ricevibilità, previo esame e preavviso di una sua commissione. Se la domanda di iniziativa legislativa è presentata in forma generica il consiglio comunale è tenuto ad elaborare il progetto nel senso della domanda. [2]Se il consiglio comunale aderisce all'iniziativa questa si ritiene accolta e la consultazione popolare non ha luogo. Se non vi aderisce, l'iniziativa è sottoposta a votazione popolare ~~non prima di un mese, nè più tardi di quattro~~ al più tardi entro cinque mesi dalla pubblicazione della sua decisione. [3]Il consiglio comunale può proporre un controprogetto.	Aggiornamento della legislazione imperativa cantonale in vigore dal 1.7.2009 Migliore formulazione La Circolare SEL n. 2014-12, pagina 2, riporta quanto segue in merito alle modifiche inserite nella LOC: *Con le modifiche in questione vi sarà **un termine più lungo** per l'organizzazione delle votazioni popolari, in caso d'iniziativa e referendum a livello comunale (art. 75 e 76 e segg. LOC).* *Le modifiche fanno seguito all'introduzione generalizzata del diritto di voto per corrispondenza per tutte le elezioni e votazioni disciplinate dalla Legge sull'esercizio dei diritti politici, comprese quindi le votazioni su referendum, e iniziativa a livello comunale via il rimando dell'art. 79 LOC.* *I termini attualmente previsti dall'art.75 cpv. 5 LOC e art. 77a cpv. 1 risultano troppo stretti per poter ossequiare la tempistica imposta dall'introduzione del voto per corrispondenza generalizzato.*

Base legale di rango superiore	Proposta di modifica nel ROC	Osservazioni
	Art. 54 **<u>Ritiro dell'iniziativa</u>** [1]Uno o più ~~componenti~~ proponenti possono essere autorizzati dai firmatari a ritirare l'iniziativa, sia a favore di un controprogetto, sia liberamente, mediante esplicita autorizzazione contenuta nelle liste destinate alla raccolta delle firme.	Sostituzione con termine più appropriato.

Base legale di rango superiore	Proposta di modifica nel ROC	Osservazioni
	Sezione 2 **Referendum e Petizione**	Titolo completato con l'indicazione anche dell'altro istituto presente nella sezione stessa.
Art. 75 **Referendum** [5]Riconosciute la regolarità e la ricevibilità, esso sottopone la risoluzione alla votazione popolare al più tardi **entro cinque mesi** dalla pubblicazione all'albo della decisione.	**Art. 55** **Referendum** [1]Sono soggette a referendum le risoluzioni del consiglio comunale di cui alle lettere a, d, e, g, h, i e m dell'art. 9 e agli articoli 114a e 115h, come pure nei casi previsti da leggi speciali, quando ciò sia chiesto dal 15% dei cittadini, ritenuto un massimo di 3000 cittadini, entro 45 giorni dalla pubblicazione della risoluzione agli albi comunali. [2]Nel computo del numero non si tiene conto dei cittadini all'estero. [3]La domanda di referendum deve essere presentata per iscritto al municipio e indicare unicamente la risoluzione per la quale il referendum è chiesto. [4]Entro un mese dalla presentazione il municipio esamina la regolarità e ricevibilità della domanda e pubblica la sua decisione all'albo comunale. [5]Riconosciute la regolarità e la ricevibilità, il municipio sottopone la risoluzione alla votazione popolare, ~~non prima di un mese né più tardi di~~ ~~quattro~~ al più tardi entro cinque mesi dalla pubblicazione della decisione all'albo comunale.	Modifiche come a BU 10/2019 del 05.03.2019, Revisione LOC e abrogazione LMSP. v. quanto già osservato all'art. 53 cpv. 2 (v. circsel 2014-12, art. 75 cpv. 5 LOC)

Base legale di rango superiore	Proposta di modifica nel ROC	Osservazioni
	Sezione 3	Nuova sezione e nuovo articolo
Art. 79 **Norme sussidiarie** Per la presentazione delle domande di iniziativa e di referendum, la raccolta, il deposito ed il controllo delle firme, come pure per le votazioni sono applicabili per analogia le norme della Legge sull'esercizio dei diritti politici.	**Art. 56a** **Norme sussidiarie** Per la presentazione delle domande di iniziativa e di referendum, la raccolta, il deposito ed il controllo delle firme, come pure per le votazioni sono applicabili per analogia le norme della Legge sull'esercizio dei diritti politici.	Stesso contenuto dell'art. 79 LOC, qui inserito per completezza.
	CAPITOLO 5 **Il municipio** **Sezione 1** **Generalità** *(…omissis…)* **Art. 60[9, 12]** **Attribuzioni** [1]Il municipio, riservate le competenze delegate all'amministrazione comunale: *(…omissis…)* g) allestisce ogni anno il preventivo secondo le norme previste dalla legge ~~e determina il moltiplicatore d'imposta;~~	Modifiche come a BU 10/2019 del 05.03.2019, Revisione LOC e abrogazione LMSP.

Base legale di rango superiore	Proposta di modifica nel ROC	Osservazioni
	(…omissis…) i) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti del preventivo, nonché all'impiego dei capitali, all'accensione ed al rinnovo dei prestiti secondo i bisogni di liquidità del comune; *(…omissis…)*	Modifiche come a BU 10/2019 del 05.03.2019, Revisione LOC e abrogazione LMSP.
	p) amministra le aziende ~~municipalizzate~~ comunali, i legati, i beni comunali e i fondi speciali di qualsiasi natura appartenenti al comune e richiede ogni anno il rapporto della gestione se l'amministrazione è affidata a terzi; *(…omissis…)*	Modifiche come a BU 10/2019 del 05.03.2019, Revisione LOC e abrogazione LMSP.
	u) tiene uno o più conti correnti mediante i quali effettuare i pagamenti e le riscossioni di cui alle lettere h) e i). *(…omissis…)*	Modifiche come a BU 10/2019 del 05.03.2019, Revisione LOC e abrogazione LMSP.
	[4]Il municipio è autorizzato a delegare al segretario comunale, ai servizi e ai funzionari dell'amministrazione e delle aziende comunali, inoltre alla~~a~~e commissione~~i~~ amministratrice~~i~~ di queste ultime ~~dell'azienda acqua potabile, nonché ai rispettivi funzionari,~~ competenze decisionali municipali, ivi comprese quelle di cui agli art. 13 LE e 7 e 8 LEDP, che la LOC o leggi speciali non attribuiscono in modo vincolante al municipio e facoltà di spese di	Modifiche come a BU 10/2019 del 05.03.2019, Revisione LOC e abrogazione LMSP.

Base legale di rango superiore	Proposta di modifica nel ROC	Osservazioni
	gestione corrente. Sono riservate le leggi speciali. Le competenze delegate sono stabilite tramite ordinanza municipale. Contro le decisioni dei servizi dell'amministrazione é data facoltà di reclamo al municipio conformemente all'art. 108.	
	Art. 69 **Commissioni e delegazioni facoltative** [1]Il municipio nomina le seguenti altre commissioni: a) commissione ~~amministrativa~~ amministratrice delle Aziende ~~municipalizzate~~ comunali; *(…omissis…)*	Modifiche come a BU 10/2019 del 05.03.2019, Revisione LOC e abrogazione LMSP.
Art. 6 LPDP **Motivi giustificativi** [1]I dati personali possono essere elaborati in modo sistematico qualora esista una base legale. Se i dati sono meritevoli di particolare protezione, la base legale deve essere di rango formale. [2]L'elaborazione di dati nel singolo caso può essere giustificata anche dalla necessità per l'adempimento di un compito legale o dal consenso della persona interessata.	*(…omissis…)* **Sezione 5** **Gestione degli archivi di dati (banche dati)**	Nuova sezione con nuovi articoli. La Circolare SEL n. 2017-5, pagina 1 e 2, riporta quanto segue in merito alle modifiche inserite nella LOC: *Si tratta di inserire nel ROC le basi legali – in un'ottica della protezione dei dati – degli archivi della documentazione, delle liste delle pendenze e dell'applicativo informatico per la gestione unificata delle banche dati previste dal diritto settoriale superiore (Gecoti e simili).* *L'obbligo della base legale è stabilito dall'art. 6 Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP), entrato in vigore il 1. Gennaio 2016.*

Base legale di rango superiore	Proposta di modifica nel ROC	Osservazioni
[3]La base legale prevede, in particolare, l'oggetto e lo scopo dell'elaborazione, l'organo responsabile, gli organi partecipanti e gli utenti, i destinatari di dati, le modalità e le condizioni, la cerchia delle persone interessate, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.		*Secondo l'art. 6 LPDP, le elaborazioni sistematiche di dati personali - vale a dire le elaborazioni che presentano regolarità o durata (art. 4 cpv. 4 LPDP), come quelle che avvengono tramite l'utilizzo di banche dati - richiedono una base legale. La stessa è tesa a garantire un fondamento democratico e la sicurezza giuridica quando lo Stato elabora dati in modo sistematico. L'obbligo della base legale si estende a tutti i soggetti della LPDP, quindi anche ai Comuni (art. 2 cpv. 2 LPDP).* *Per banca dati s'intende una raccolta di dati personali predisposta o predisponi bile per l'identificazione delle persone interessate (art. 4 cpv. 5 LPDP).* *La base legale va stabilita a livello comunale per le cosiddette banche dati residuali dei Comuni, vale a dire per quelle che non sono già oggetto di disciplinamento specifico nel diritto settoriale superiore (quali ad esempio il registro degli abitanti o il catalogo elettorale).* *Si tratta quindi in particolare delle banche dati per la gestione fisica delle pratiche comunali correnti (archivi degli incarti) nei vari settori, unitamente alle rispettive liste delle pendenze o della corrispondenza. A titolo d'esempio, si possono citare le banche dati (cartacee e/o elettroniche) delle pratiche correnti nel settore del controllo abitanti, nel settore edilizio, assistenziale, fiscale e le rispettive liste delle pendenze.*

Base legale di rango superiore	Proposta di modifica nel ROC	Osservazioni
	Art. 74 **Principio** [1]Il comune può gestire archivi di dati per la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari. I sistemi d'informazione possono contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, in quanto essi siano desumibili dalla corrispondenza o dalla natura dell'affare. [2]L'accesso agli archivi di cui al cpv. 1 da parte dei membri degli organi comunali e dei collaboratori del comune è dato in funzione delle necessità informative per l'adempimento di specifici compiti legali. [3]Il comune può emanare disposizioni esecutive sull'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione e di documentazione, nonché sulla protezione e la sicurezza dei dati personali ivi contenuti.	La Circolare SEL n. 2017-5, pagina 2, riporta quanto segue in merito alla proposta di articolo sul principio qui ripreso quale articolo 74: *Con archivi di dati per la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari s'intendono, come detto, gli archivi attivi – manuali o automatizzati – della documentazione e le liste delle pendenze (gli archivi passivi riguardanti pratiche concluse sono oggetto della legislazione sull'archiviazione). Potendo contenere anche dati personali ed essendo questi ultimi elaborati in modo regolare e duraturo, questi sistemi d'informazione e di documentazione costituiscono nello stesso tempo degli archivi di dati personali, rispettivamente delle elaborazioni sistematiche di dati ai sensi della legge sulla protezione dei dati personali (art. 4 cpv. 4 LPDP). Essi soggiacciono perciò all'obbligo della base legale (art. 6 LPDP). Poiché i dati elaborati possono essere di natura sensibile, la base legale deve essere di rango formale (artt. 4 cpv. 2 e 6 cpv.1 seconda frase LPDP). Sul piano comunale, esse vanno quindi previste in un regolamento comunale.* *Il cpv. 1 disciplina l'oggetto dei sistemi d'informazione e di documentazione (i dati personali, eventualmente meritevoli di particolare protezione, che possono essere elaborati nell'evasione degli affari comunali), lo scopo dell'elaborazione (la registrazione, la*

Base legale di rango superiore	Proposta di modifica nel ROC	Osservazioni
		gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari) e l'organo responsabile (il Comune). Al fine di coprire le banche dati residuali di tutti gli organi comunali (quindi anche dell'organo legislativo), l'organo responsabile è genericamente definito come Comune. *Il cpv. 2 prevede la modulazione degli accessi agli archivi di cui al cpv. 1 in funzione delle reali e comprovate necessità informative per l'adempimento di specifici compiti legali.* *Il cpv. 3 riserva la facoltà per il comune di emanare ulteriori e più precise norme, in particolare riguarda la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.*
	Art. 75 **Applicazione** [1]Gli archivi di dati personali gestiti dal comune in virtù del diritto settoriale superiore possono essere gestiti fisicamente in un unico sistema informativo. [2]Sono riservate le norme del diritto settoriale superiore di ogni singolo archivio di dati, segnatamente riguardanti gli scopi dell'elaborazione, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.	La Circolare SEL n. 2017-5, pagina 3, riporta quanto segue in merito alla proposta di articolo qui ripreso quale articolo 75: *Il cpv. 1 stabilisce la facoltà del Comune di gestire più archivi di dati previsti dal diritto settoriale superiore (ad esempio il registro degli abitanti, il catalogo elettorale, l'archivio di dati fiscale, l'archivio di dati del servizio sociale comunale, ecc.) in un unico "ambiente automatizzato", rispettivamente tramite un unico applicativo (ad esempio, l'applicativo Gecoti).* *Il cpv. 2 richiama esplicitamente il diritto settoriale superiore per quanto riguarda gli scopi, i diritti di accesso, la durata di*

Base legale di rango superiore	Proposta di modifica nel ROC	Osservazioni
		conservazione dei dati e le misure di sicurezza di ogni singolo archivio di dati. Ciò significa che la conglomerazione fisica di più archivi di dati in un unico ambiente automatizzato non comporta la loro fusione parziale o totale in termini di contenuto, di organi responsabili, di diritti di accesso e di misure di sicurezza, ma unicamente il loro stoccaggio in un contenitore comune. Per il resto, come detto, i singoli archivi di dati devono essere gestiti conformemente al rispettivo diritto settoriale superiore, vale a dire secondo regole proprie, in particolare per quanto riguarda i diritti di accesso.
	CAPITOLO 6 **Il Sindaco**	Reintroduzione delle diciture, qui in rosso, tolte presumibilmente inavvertitamente al momento della modifica agli arti 86 e 87 adottata dal CC il 26.03.2013.
	Art. ~~74~~76 **Attribuzioni generali** [1]Il sindaco rappresenta il comune, presiede il municipio, coordina l'attività del collegio municipale e dirige l'amministrazione comunale con le competenze conferite dalla legge. [2]Egli cura l'esecuzione delle risoluzioni municipali, vigila sull'attività dei dipendenti e, nei casi urgenti, prende i necessari provvedimenti, sottoponendo il suo operato, non appena possibile, alla ratifica del municipio.	Modifica della numerazione a seguito dell'inserimento dei nuovi contenuti agli art. 74 e 75.

Base legale di rango superiore	Proposta di modifica nel ROC	Osservazioni
	Art. ~~75~~77 **Attribuzioni particolari** *(…omissis…)*	Modifica della numerazione a seguito dell'inserimento dei nuovi contenuti agli art. 74 e 75.
	Art. ~~76~~ 78 **Supplenza** *(…omissis…)*	Modifica della numerazione a seguito dell'inserimento dei nuovi contenuti agli art. 74 e 75.
	Art. 86[12,13] **Diarie per sedute** [1]I membri delle commissioni permanenti e speciali del consiglio comunale e delle commissioni di revisione delle aziende ~~municipalizzate~~ comunali ricevono un'indennità di fr. 53.- per ogni seduta alla quale partecipano. Tale indennità è pure riconosciuta ai membri del consiglio comunale per ogni seduta del legislativo alla quale partecipano. Al presidente del Consiglio comunale è riconosciuta una doppia indennità di presenza.	Modifiche come a BU 10/2019 del 05.03.2019, Revisione LOC e abrogazione LMSP.
	TITOLO QUINTO **GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'** **Art. 88**[9, 12] **Bilancio preventivo e conto consuntivo**	

Base legale di rango superiore	Proposta di modifica nel ROC	Osservazioni
	[1]Il municipio presenta ogni anno al consiglio comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo del comune, dei legati, dei fondi speciali e delle aziende ~~municipalizzate~~ comunali, giusta gli art. 169 e seguenti LOC.	Modifiche come a BU 10/2019 del 05.03.2019, Revisione LOC e abrogazione LMSP.
	TITOLO SESTO **I BENI COMUNALI** *(…omissis…)* **Art. 97** **Alienazione e locazione** [1]L'alienazione, l'affitto e la locazione di beni comunali o di pertinenza di fondi o di legati, mobili o immobili, devono essere fatti tramite pubblico concorso, annunciato all'albo comunale per almeno 7 giorni. [2]In casi eccezionali ~~e~~, quando al comune non ne può derivare danno o quando l'interesse generale lo giustifica, il municipio può procedere per licitazione privata oppure per trattative ~~private~~ dirette. [3]I beni comunali non possono essere impiegati in speculazione. [4]Sono riservate le disposizioni di leggi speciali.	Modifiche come a BU 10/2019 del 05.03.2019, Revisione LOC e abrogazione LMSP. Modifiche come a BU 10/2019 del 05.03.2019, Revisione LOC e abrogazione LMSP.

Base legale di rango superiore	Proposta di modifica nel ROC	Osservazioni
	TITOLO SETTIMO **LE AZIENDE MUNICIPALIZZATE** **Art. 107**[7] [1]Nel comune è istituita l'Azienda dell'acqua potabile ai sensi della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici. [2]L'Azienda è retta da un apposito regolamento organico. [3]L'Azienda e il suo relativo regolamento saranno adattati alle disposizioni degli art. 114b del presente regolamento e 192 b-e LOC entro il 31 dicembre 2021 giusta l'art. 50a LOC. **TITOLO OTTAVO ~~SETTIMO~~ ~~a~~** **PRINCIPI DI POLITICA ENERGETICO-AMBIENTALE** **TITOLO NONO** **DISPOSIZIONI DIVERSE**	Riordino del posizionamento del titolo e relativo articolo 107. Modifiche come a BU 10/2019 del 05.03.2019, Revisione LOC e abrogazione LMSP. Modifica della numerazione del titolo e quindi del suo posizionamento e relativi art. da 107a a 107c. Nuovo titolo con nuovi art. 107d e 107e.
	Art. 107d **Allarme canicola** Nei giorni in cui è in vigore l'allarme canicola, decretato dalle competenti autorità cantonali, in deroga alla regolamentazione prevista dalla legislazione comunale, è consentito anticipare alle ore 06.00 l'inizio dei lavori all'aperto in	Nel nostro comune, già in seguito alle raccomandazioni contenute nella ris. gov. no. 2917 del 24 maggio 2011, il Municipio aveva modificato l'ordinanza concernente la repressione dei rumori molesti inserendo un articolo dello stesso tenore di quello che ora si chiede di inserire nel ROC, v. circolare SEL n.

Base legale di rango superiore	Proposta di modifica nel ROC	Osservazioni
	settori quali l'edilizia, la pavimentazione stradale e i servizi pubblici comunali, salvo disposizioni contrarie del Municipio.	20160705-8, ciò per un completo ossequio dell'esigenza della base legale formale.
	Art. 107e **Lotta alla zanzara tigre** Il Municipio è autorizzato ad adottare qualsiasi misura alfine di prevenire e combattere la diffusione della zanzara tigre, Aedes albopictus. In tutti i casi è espressamente vietato lasciare all'aperto recipienti di tutti i tipi nei quali si trovi dell'acqua stagna.	Il Municipio, quale misura di polizia locale giusta gli art. 107 e 192 LOC, al sorgere della problematica della zanzara tigre ha subito adottato un'ordinanza entrata in vigore nel marzo del 2016. In occasione del presente aggiornamento del nostro ROC si procede pertanto a porre una specifica base legale comunale in cui, in particolare, è posto l'esplicito divieto di cui al cpv. 2 del nuovo art. 107e.
	TITOLO ~~OTTAVO~~ DECIMO **RIMEDI DI DIRITTO,** **CONTRAVVENZIONI E MULTE**	Riordino della numerazione dei capitoli.
Art. 145 **Contravvenzioni** [3]La polizia può richiedere al contravventore residente all'estero una anticipata garanzia necessaria a coprire le spese procedurali e la multa, oppure a designare un recapito legale in Svizzera.	**Art. 109** **Multa** [1]Il municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali o alle leggi la cui applicazione gli è affidata. [2]Il massimo della multa è di fr. 10'000.-; restano riservate le leggi speciali. [3]La polizia può richiedere al contravventore residente all'estero una anticipata garanzia necessaria a coprire le spese procedurali e la multa, oppure a designare un recapito legale in Svizzera.	Si riprende per completezza la facoltà accordata direttamente dalla LOC; CircSel 2016-5, art. 145 cpv. 3 LOC.

Base legale di rango superiore	Proposta di modifica nel ROC	Osservazioni
Art. 147 **Rapporto di contravvenzione** [2]Il municipio, **riservate le facoltà delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale**, lo intima al denunciato assegnandogli un termine perentorio di quindici giorni per le osservazioni scritte.[206] **Art. 148** **Decisione** [1]Accertata la violazione il municipio infligge la multa; nella decisione devono essere richiamati: a) il rapporto di contravvenzione; b) i motivi della multa; c) l'indicazione delle norme di legge o di regolamento violate e di quella che reprime la trasgressione; d) l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso. **Sono riservate le facoltà delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale per multe fino a fr. 300.–.**	**Art. 110** **Procedura, pagamento e prescrizione** [1]La procedura, i ricorsi, il pagamento, la prescrizione e la commutazione in arresto sono disciplinati dagli art. 147 e 150 LOC. [2] I rapporti contravvenzionali e le multe fino a fr. 300.-- possono essere delegati ai servizi dell'amministrazione comunale. I dettagli sono stabiliti in via d'ordinanza municipale.	La Circolare SEL n. 2017-4, pagina 7, riporta quanto segue in merito alle modifiche inserite nella LOC: *Sempre prendendo spunto da una richiesta di alcuni Comuni medio-grandi, è stata inserita la facoltà - tramite scelta di Regolamento comunale - di* ***delega all'amministrazione dell'intimazione dei rapporti contravvenzionali****, rispettivamente* ***dell'applicazione delle multe di competenza comunale fino a fr. 300.--.*** *Si tratta di una delega ai sensi dell'art. 9 cpv. 4 e 5 LOC. La scelta di optare per una simile delega è* ***potestativa*** *e compete esclusivamente agli organi locali, tramite scelta di Regolamento comunale.*
	TITOLO ~~NONO~~ UNDICESIMO **REGOLAMENTI, ORDINANZE, CONVENZIONI, TASSE E INDENNITA'**	Riordino della numerazione dei capitoli.

Base legale di rango superiore	Proposta di modifica nel ROC	Osservazioni
	Art. 111 **Regolamenti** [1]Il consiglio comunale disciplina mediante regolamento le materie che rientrano nelle sue competenze. [2]I regolamenti sono esposti al pubblico, previo avviso all'albo comunale, per un periodo di ~~30~~ 45 giorni, durante il quale è data facoltà di referendum. [3]Trascorsi i termini di esposizione i regolamenti sono sottoposti al Consiglio di Stato per l'approvazione.	Aggiornamento della legislazione imperativa cantonale in vigore dal 1.7.2009 (V. circsel 8/2009, art. 187 lett b LOC).
	Art. 112 **Ordinanze** [1]Il municipio disciplina mediante ordinanza municipale le materie di competenza propria o ad esso delegate da leggi o regolamenti. Queste ordinanze sono esposte agli albi comunali per un periodo di ~~15~~ 30 giorni, durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in esse contenute. [2]Il municipio emana inoltre ordinanze amministrative atte a disciplinare l'attività interna dell'amministrazione. Queste ordinanze sono intimate ai servizi interessati e esposte agli albi del personale.	Aggiornamento con allineamento alla legislazione imperativa cantonale, art. 192 in vigore dal 1.6.2017, che a sua volta si è allineata al termine ricorsuale di 30 giorni di cui all'art. 231 cpv. 2 LOC. (v. circsel 2017-4)

Base legale di rango superiore	Proposta di modifica nel ROC	Osservazioni
	Art. 113a **Legislazione comunale** Il municipio cura e tiene aggiornata la raccolta della legislazione comunale. **Art. 113b** **Tasse, tariffe, indennità e sportule**	Modifica numerazione articolo da 115 a 113a Modifica numerazione articolo da 114 a 113b
V. art. 192a LOC	**TITOLO ~~NONO a~~ DODICESIMO** **~~ESECUZIONE DEI COMPITI PUBBLICI~~** **ASSUNZIONE DI SERVIZI DI INTERESSE COMUNALE; AZIENDE COMUNALI** **Art. 114a** **Assunzione di servizi di interesse comunale** [1]Nei limiti della costituzione e delle leggi, il comune ha facoltà di assumere in proprio anche in regime di privativa l'esercizio diretto di servizi di interesse comunale. Sono riservate leggi speciali. [2]L'assunzione è decisa dal consiglio comunale.	Riordino della numerazione dei titoli. Modifiche come a BU 10/2019 del 05.03.2019, Revisione LOC e abrogazione LMSP.

Base legale di rango superiore	Proposta di modifica nel ROC	Osservazioni
V. art. 192b LOC	**Art. 114b** **Aziende comunali** [1]Il comune ha facoltà di istituire aziende comunali allo scopo di gestire uno o più settori in modo distinto dagli altri rami dell'amministrazione comunale. [2]Le aziende comunali non hanno personalità giuridica. La loro organizzazione è stabilita in un regolamento comunale, avuto riguardo degli articoli 192c-192e LOC. [3]L'Azienda dell'acqua potabile, istituita ai sensi della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, e il suo relativo regolamento saranno adattati alle disposizioni degli art. 114b del presente regolamento e 192 c-e LOC entro il 31 dicembre 2021 giusta l'art. 50a LOC. *(…omissis…)* **Art. 115a[12]** ~~**Esecuzione di compiti pubblici da parte di soggetti esterni**~~ **Svolgimento di compiti tramite soggetti autonomi esterni al comune** *(…omissis…)*	Modifiche come a BU 10/2019 del 05.03.2019, Revisione LOC e abrogazione LMSP.

Base legale di rango superiore	Proposta di modifica nel ROC	Osservazioni
	Art. 115h **Concessioni** [1]Il comune può dare in concessione a terzi servizi comunali di interesse pubblico secondo le condizioni previste agli articoli 193 f-i LOC. [2]Alle concessioni già in essere al 30 giugno 2019 e fino alla loro scadenza non sono applicabili gli articoli 193f, 193g e 193h LOC mentre restano applicabili gli articoli 35, 36 e 38 della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907. Sono riservati i disposti di legge speciale (v. articolo 217 cpv. 2 LOC). **TITOLO ~~DECIMO~~ TREDICESIMO** **DISPOSIZIONI FINALI E ABROGATIVE**	Modifiche come a BU 10/2019 del 05.03.2019, Revisione LOC e abrogazione LMSP. Riordino della numerazione dei titoli.

UG/NS/id 28.12.2018/25.04.2019/14.05.2019